

## XLVII.

## TORNATA DEL 28 GENNAIO 1901

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — Osservazioni e dichiarazioni del senatore Pierantoni sul processo verbale della tornata del 26 gennaio 1901 — Approvazione dei processi verbali delle tornate del 26 e del 27 gennaio 1901 — Comunicazioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sull'emigrazione » (N. 29 - urgenza) — All'art. 16 parlano i senatori Pierantoni, Lampertico, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 16 — All'art. 17 parlano i senatori Pierantoni, Lampertico, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Dopo osservazioni del senatore Pierantoni, al quale risponde il senatore Lampertico, relatore, è approvato l'art. 18 — All'art. 19 parlano il senatore Pierantoni, il ministro degli affari esteri ed il senatore Lampertico, relatore — Approvazione degli articoli dal 19 al 27 — All'art. 28 parlano i senatori Odescalchi, Pisa, Vitelleschi, Pierantoni, Lampertico, relatore, ed il ministro degli affari esteri — Approvazione dell'art. 28 — Annunzio d'interpellanza — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 29 e 30 — All'art. 31 parlano il senatore Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 31 — Dopo osservazioni del senatore Pierantoni, al quale rispondono il ministro della marina ed il senatore Lampertico, relatore, è approvato l'art. 32 — Rinvio a domani del seguito della discussione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina, di agricoltura industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della seduta del giorno 26 gennaio.

PIERANTONI. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sabato, in fine di seduta fu fissato l'ordine del giorno della nostra assemblea,

ed a termini dell'art. 39 del Regolamento si deliberò di non tenere seduta ieri, essendo domenica, di modo che il maggior numero dei senatori attese agli affari privati ed altri si allontanarono dalla capitale.

Entrando ieri in questo palazzo senatorio trovai alla porta un avviso col titolo: *Comunicazioni della Presidenza*; cosa nuovissima nell'azione nostra.

La Presidenza può, per l'art. 43, fare comunicazioni, ma dopo la lettura del processo verbale, prima che s'inizi lo svolgimento dell'ordine del giorno.

Èra doverosa l'osservanza del regolamento e della deliberazione del Senato. Il signor vicepresidente, funzionante da presidente, oggi doveva comunicarci la dolorosa notizia preveduta, la morte di Giuseppe Verdi, già nota a tutti, poteva fare proposte e iniziare la commemorazione, nella quale altri senatori potevano parlare. Io sentii dolore della violazione delle norme disciplinari della nostra assemblea.

Potevo entrare nell'aula e domandare, a sensi dell'art. 44 del Regolamento, che si fosse verificato se vi era il numero legale, il quale mancava, e avrei impedita la violazione che deploro. Non lo feci per riguardo alla grande fama dell'immortale cittadino, gloria purissima nostra. Però non posso tacere che le condizioni fatte al Senato sono anormalissime. Il Regolamento nuovo riconferma l'applicazione dell'articolo dello Statuto, che dichiara di potestà regia la nomina della Presidenza.

Uno è il presidente, quattro sono i vicepresidenti di nomina regia; si hanno due questori e sei segretari; da qualche tempo il servizio della nostra assemblea è in una condizione deplorabilissima. Il Consiglio di presidenza non può, e ieri non poteva funzionare perchè due illustri nostri colleghi, il presidente e un vicepresidente furono chiamati a far parte del Consiglio della Corona.

Ieri non era in Roma il conte Di Sambuy che mi dicono infermo, non il vice-presidente Santamaria; solo rimase l'illustre Cannizzaro, unico vice-presidente, che si permise di convocare l'Assemblea per le comunicazioni della Presidenza, le quali diventarono invece la commemorazione di Giuseppe Verdi.

Ho detto che mi astenni dall'entrare in quest'aula anche per deferenza verso alcuni colleghi, al Senato e per rispetto alla memoria del grande uomo, ma deploro che le forme parlamentari non siano state osservate.

Mi associo con vivo cordoglio, con animo d'italiano, alle parole pronunziate dal senatore Fogazzaro e lodo l'opera altissima che si propose di fare il nostro collega Monteverde. Essi provarono che il Senato non è *maledetto dalle muse*.

Approvo, è inutile che lo dica, perchè nessuno potrebbe opporsi, quanto fu deliberato in memoria di Giuseppe Verdi, vale a dire le

identiche onoranze che furono deliberate ad onorare Alessandro Manzoni.

PRESIDENTE. Delle osservazioni e dichiarazioni del senatore Pierantoni sarà tenuto conto nel processo verbale della seduta di oggi.

Pongo intanto ai voti il processo verbale della seduta del 26 gennaio. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CHIALA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 gennaio, che è approvato senza osservazioni.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Mi affretto a dare comunicazione al Senato della risposta della famiglia dell'illustre collega nostro Giuseppe Verdi al dispaccio trasmessole ieri stesso dalla Presidenza.

« In questo momento d'ineffabile tristezza mi fu di grande conforto la comunicazione della solenne manifestazione oggi compiutasi al Senato ».

MARIA CARRARA VERDI.

Il prefetto di Milano ha telegrafato a questa Presidenza nei termini seguenti:

« Famiglia Verdi ringrazia Governo per intendimento eseguire a cura Stato funerali illustre estinto. Ma, volendo religiosamente rispettarne volontà, rinuncia qualsiasi pompa ed ha disposto che nelle primissime ore di mercoledì segua accompagnamento al cimitero monumentale in forma privatissima e senza fiori, canti, come è tassativamente espresso nel testamento. Conseguentemente non interverrà alcuna autorità o rappresentanza ufficiale; ma credo che nel giorno trigesimo della morte, avrà luogo grande, solenne funerale, commemorazione, per la quale saranno stabilite modalità che mi riservo di comunicare a suo tempo ».

In ossequio alla volontà del defunto, il Senato si asterrà dall'inviare una rappresentanza ai funerali, come era stato ieri deliberato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo il senatore Gloria, di 15 giorni, per motivi di salute; il senatore

Vaccai di 10 giorni, per motivi di pubblico ufficio.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Disposizioni sulla emigrazione » (N. 29 - urgenza).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge. « Disposizioni sull'emigrazione ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di sabato si approvarono gli articoli del progetto dal 9 al 15. Do ora lettura dell'art. 16.

#### Art. 16.

Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia d'emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

È data facoltà al Commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Signori senatori. Io sarò brevisimo, ma ho il dovere di dimostrare all'illustre mio amico, il relatore dell'Ufficio centrale, come sia perfettamente vero che questa legge delega continuamente potestà legislative ai ministri.

Però questo art. 16 dà qualche cosa di più; esso dà facoltà al Commissariato di fare decreti, cosa che io non ho intesa mai. Infatti al 2° alinea di questo articolo si dice:

« È data facoltà al Commissariato di negare con decreto motivato, l'assenso alla nomina di un rappresentante, e, pur con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso ».

Onor. Lampertico, farei cosa irriverente per lei, se leggessi l'art. sesto della Costituzione, in cui si dichiara che i regolamenti e i decreti sono potestà del potere esecutivo e del Re. E basta su questo punto.

Passiamo avanti, perchè, se volessi impedire la votazione di questa legge - il che non è nel mio pensiero - potrei domandare che si verificasse il numero legale.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Io devo pur rispondere una parola alle osservazioni fatte dal collega Pierantoni. Lo farei in ogni caso, ma tanto più lo devo per il modo cortese e nobile con cui egli me le ha rivolte.

Il collega Pierantoni meglio di me sa che vi sono tanti decreti, anche da parte dell'autorità giudiziaria, i quali nè punto nè poco risalgono fino ai ministri.

Quando si parla qui di un decreto del Commissariato, si parla di uno di quei decreti che potrebbero paragonarsi, poniamo, ai decreti del tribunale per collocare un minore in qualche istituto di correzione.

PIERANTONI. Domando la parola.

LAMPERTICO, *relatore*. Non so se si sarebbe potuto adoperare espressione migliore, ma ad ogni modo violazione delle regole costituzionali in verità io non so vederla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Ho inteso l'argomento col quale l'onor. relatore ha voluto difendere la legge; ma tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario corrono distinzioni fondamentali.

Il potere giudiziario ha tre giurisdizioni: la civile, la penale e quella che si chiama *graziosa* o *non contenziosa*. Il voler innalzare un ordine di un ufficiale o di un gruppo di impiegati, (perchè si legge *commissariato non commissario*) alla dignità di un provvedimento di

giurisdizione volontaria contro cui vi sono giudiziali rimedi, è cosa anormale...

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PIERANTONI. Su ciò ha chiesto di parlare l'onor. ministro guardasigilli. Continuo nel mio ordine di idee, e aggiungo che i così detti decreti di questa specie non sono atti del Re e dei ministri. E chi ne assume la responsabilità? L'alta competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, a cui si può ricorrere, suppone l'abuso, non la potestà data dalle leggi contro le sanzioni dello Statuto.

Quindi io credo che i cittadini invano la invocherebbero nel tempo in cui si sentiranno offesi nei loro diritti e nei loro interessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io prego l'onor. Pierantoni a considerare la costituzione organica del Commissariato.

Per l'art. 7, che il Senato ha già approvato, il Commissariato è costituito sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri; e noi siamo qui in un caso di vera e propria delegazione di poteri.

Il decreto fatto dal Commissariato è un decreto che s'intende fatto dal ministro degli affari esteri. È una delle tante forme del decentramento amministrativo, per cui al Commissariato vengono deferiti alcuni poteri che spetterebbero più direttamente al ministro degli affari esteri. Di conseguenza, se un decreto del Commissariato pecchi per eccesso di potere, come è dato ricorrere al Consiglio di Stato contro i decreti del ministro, sarà dato di ricorrere contro il decreto del Commissario.

Del resto, questo non è nuovo nella nostra legislazione. Io intendo che per ragion di forma, se a questo si fosse posto mente, si sarebbe potuto ordinare che il decreto fosse sempre firmato dal ministro degli affari esteri anziché dal Commissariato; ma non è nuovo nella nostra legislazione che un decreto sia emanato non direttamente dal Re, ma per via di delegazione, e per ragion di legge attribuito ad altre potestà. Hanno diritto di far decreti (lasciamo l'autorità giudiziaria, perchè il senatore Pierantoni osserva che si confonde così la giurisdizione coll'imperio), restando nei limiti delle facoltà amministrative, i prefetti,

i sottoprefetti ed i questori, ecc. In ciò non vi è nulla che contraddica ai principî del nostro diritto pubblico.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io non farò perdere tempo al Senato, ma avrei desiderato che l'onor. guardasigilli, pur mettendo l'autorità della sua parola, e la finezza del suo ingegno a difendere un articolo di legge che dice male scritto, non avesse richiamato i precedenti della nostra legislazione, perchè, quali che sieno stati gli errori, e quali che siano state le consuetudini, io me ne sono appellato all'art. 6 della Costituzione, superiore a tutti gli errori commessi. D'altronde, a parte la regola *delegatus non potest delegare*, è data facoltà al Commissariato di delegare con decreto, dimodochè non è conforme alla regola, e non è esatto credere che il Ministero degli affari esteri possa delegare le sue funzioni.

Ho veduto molte carte e provvedimenti ministeriali nelle quali si dice *per il ministro*, ma non è questa la tesi. Tuttavia, siccome sono certo che la legge si vuole e che essa passerà, io lascio queste proteste consacrate nella discussione e mi taccio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 16 testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 17.

È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Quando parlai nella discussione generale, il relatore mi disse che a molte cose da me dette non rispondeva, rimettendole alla discussione degli articoli; di modo che parlo solo per giustificare le mie convinzioni e per chiudere una parentesi lasciata aperta dal relatore.

Sappia il ministro guardasigilli, sappiano i colleghi che io dissi che questa legge è redatta in modo tale, che, mentre si confessa da tutti che nella forma è guasta, non si è voluto emendarla. Su questo punto si è impegnata a fondo la discussione del Senato, se cioè noi dovevamo abdicare la funzione emendatrice.

L'art. 17 dice che è vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare, sicchè è permesso alla furberia di fare eccitamenti segreti. Ora io credo che nella vita pubblica più si lasciano pubbliche queste eccitazioni e meglio si esercita la pubblica sicurezza. Detto ciò taccio, e l'articolo passerà.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Non posso fare a meno di brevi osservazioni, perchè il senatore Pierantoni mi ha richiamato quasi all'adempimento di una promessa fatta nella discussione generale.

Questo articolo si compone di tre capoversi. Io devo pigliare le mosse dall'ultimo, che dice: « Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare la stazza lorda e netta (è una parola che usa anche il Caro nella traduzione di Virgilio), la velocità dei piroscafi e la durata dell'intero viaggio di andata ».

Qui mi pare che non sia possibile fare nessuna critica.

Viene poi il 2° capoverso, che concerne il modo di promuovere l'emigrazione, illecito, anzi veramente punibile, perchè si vale di mezzi che sono contrari alla verità, e che sono quindi causa di tanti danni agli emigranti. Anche su questo mi pare che non ci sia nulla a ridire.

Si potrebbe forse trovare a ridire sul primo capoverso, nel quale è detto: « È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare ».

Ora a qualcuno dei colleghi è parso che sia eccessivo questo divieto. Forse essi non hanno

fatto sufficiente attenzione che questo divieto sussiste unicamente per il vettore e i suoi rappresentanti, per l'interesse che hanno, e che rende sospetto un eccitamento pubblico all'emigrazione, che venga da essi.

Tuttavia non posso disconoscere che forse sarebbe stato meglio precisare un po' più l'azione vietata dalla legge. In fin dei conti, però, tale disposizione si trova non solamente nei disegni di legge precedenti, ma anche nelle legislazioni straniere. Così io ricordo benissimo, che, nella legge che regola la immigrazione negli Stati Uniti d'America, del 1870, è distinto questo triplice ordine di fatti, cioè l'annuncio, con circolari, manifesti, ecc., il divieto delle azioni che sono punibili, e poi anche la proibizione d'azioni, le quali, se pur non cadessero altrimenti sotto il Codice penale, sarebbero di per sé sospette perchè interessate.

In un qualche disegno di legge anteriore si volle definire di più; l'azione che è proibita con questo primo capoverso si voleva farla consistere nell'andare su e giù per il paese per fare propaganda: qui non si è creduto di far ciò. Ora, se si potrà in via di interpretazione e di applicazione della legge, non mai in via di arbitrio, definire un po' più quello che si intende proibire, certo non sarà male; ma in qualunque modo raccomando al Senato l'adozione di questo articolo di legge, non solamente conforme a tutti i precedenti nostri, ma anche conforme alle legislazioni straniere.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Rendo grazie al relatore delle risposte date. Egli però è stato molto abile, perchè ha cominciato a giustificare i due capoversi secondari dell'art. 17, mentre io mi era fermato soltanto al 1° alinea. Egli spiega un suo pensiero; non si tratta di accettare pubblicamente singole persone, ma di fare la propaganda. Egli dice: la legge presenta un dubbio, lo si potrà interpretare.

Io conosco due specie d'interpretazioni: la giudiziaria, che risponde ad un singolo caso, e l'interpretazione autentica generale che è una istituzione costituzionale. Il Parlamento soltanto può interpretare le leggi per apprezzamento generale.

Nulla ho detto sulla parola « stazza lorda », poichè noi italiani abbiamo il Codice di marina

mercantile, ed abbiamo poi un'opera stupenda, il dizionario della marina di padre Guglielmotti, ma guai se si dovesse in questa legge cercare anche la forma della buona lingua italiana!

GIANTURCO, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il senatore Pierantoni si meraviglia che io abbia chiesto la parola quasi intervenissi terzo nel dibattito fra lui ed il relatore della Commissione.

Il senatore Pierantoni mi permetterà di dirgli che io non sono terzo, sono parte in causa. Dal momento che si discute di disposizioni che toccano il Codice penale il guardasigilli è direttamente interessato, ed ha il dovere di esprimere il pensiero suo innanzi al Senato.

La questione mossa dal senatore Pierantoni con la sua abituale diligenza non mi pare che abbia fondamento quando si ponga mente alla diversità delle disposizioni, che si leggono nel Codice penale ed in questo progetto.

Due sono le forme nelle quali può esercitarsi l'eccitamento ad emigrare, la individuale e la collettiva.

Allo eccitamento individuale di emigrare provvede il Codice penale che nell'articolo 416 dice: « Chiunque a fine di lucro induce un cittadino ad emigrare ingannandolo coll'addurre fatti insussistenti o dare false notizie, è punito colla reclusione di 5 anni e colla multa non inferiore alle 500 lire ».

E per tale eccitamento non è necessaria la pubblicità bastano eccitamenti anche privati.

Il Codice provvede soltanto a punire l'eccitamento a scopo di lucro, non per altre ragioni o moventi.

Non vi è reato quando l'eccitamento ad emigrare si fa per ragioni di famiglia, di vendetta od altro o senza pubblicità.

A che cosa invece provvede la legge sulla emigrazione? Provvede a punire la propaganda pubblica che i vettori facciano per ragioni d'interesse, quella propaganda che si esercita sulle masse.

L'articolo proposto detta così:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o dif-

fonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille ».

Il senatore Pierantoni domandava perchè fosse richiesta la condizione della pubblicità.

Egli sa che in molti casi la condizione della pubblicità è uno degli elementi del reato; ne abbiamo esempi parecchi nel Codice penale: l'istigazione a delinquere non costituisce reato se non quando sia fatta pubblicamente l'apologia del reato ugualmente, e così via via.

Il legislatore ha creduto che la propaganda senza pubblicità non presentasse pericoli così gravi da farne un reato.

Non mi pare che l'onorevole Pierantoni possa trovare ciò in disarmonia col sistema del nostro diritto punitivo.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Non ho parlato di diritto penale e non ho parlato dell'art. 416 del Codice penale, perchè l'art. 416 del Codice penale è indicato nel secondo capoverso ed io ho parlato del primo. Mi permetta però che faccia le mie più alte riserve sulla teorica che l'istigazione a delinquere voglia per estremo la pubblicità. Quindi mi taccio; ma non posso, mi permetta l'illustre mio compagno di scuola, accettare questa, che per me sarebbe una eresia di diritto pubblico e una violazione di legge sanzionata.

Qui si è inteso impedire al vettore di istigare alla emigrazione; quindi non vi è possibilità di pubblicità. Domani uno può dire: il vettore in pubblica piazza ha detto al contadino: va, va, va. Questo è un reato. Ma qual'è la pena? Le pene sono affidate al regolamento. Se la istigazione fosse privata, dove il delitto?

Il capoverso secondo amplifica la disposizione dell'art. 416 quando parla di notizie o indicazioni false fatte per programma, per manifesti ed altro. Ed ella si ricorderà gli elementi del diritto per i quali non è possibile il reato senza che vi sia dolo.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Mi duole dover riprendere la parola.

Il senatore Pierantoni diceva se il vettore

istiga pubblicamente ad emigrare qual'è la pena? La determina chiaramente lo stesso articolo: è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 1000.

L'onorevole senatore nega, che la pubblicità possa essere un elemento costitutivo del reato: ebbene l'art. 246 dice chiunque *pubblicamente* istiga a reato è punito ecc.

Se dunque non vi è pubblicità, non vi è reato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sopra l'art. 17 già letto, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 18.

Il Ministro degli affari esteri, d'accordo col Ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, pel trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho chiesto la parola, sempre, nel solo intento di esporre la mente mia, di commentare e svolgere l'opposizione che io feci alla legge nella discussione generale.

In quella discussione io dissi che con questo disegno si restringe il principio della libertà individuale, la quale si può restringere soltanto per il servizio militare, per i morbi, per i cordoni sanitari ossia per le quarantene, per le responsabilità giudiziarie penali, quando vi siano imputazioni e s'impedisce l'uscita dal Regno di persone che debbono espiare delle pene.

Invece la libertà individuale è abbandonata

pienamente alla potestà discrezionale del ministro degli affari esteri. L'onor. Visconti Venosta non può aspirare all'immortalità. Se si trattasse di una potestà temporanea, potrei intendere una legge eccezionale limitata nel tempo, ma sentite che cosa comanderà questo articolo:

Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno... (sorge il custode della pubblica sicurezza, anzichè il dispensatorio della carità per gli umili), potrà permettere ecc. ecc., imponendo *condizioni speciali*.

Abbiamo quindi uno degli agenti del potere esecutivo che, d'accordo col ministro che risponde specialmente sulla pubblica sicurezza, può permettere e vietare. Abbiamo inoltre:

Può imporre condizioni. Contro chi? a privati, ovvero a numerose classi o regioni? ecco la possibilità per il monopolio o la privativa. Segue ancora: « *che arruola esclusivamente per conto proprio* ». Io non so se il mio onor. amico, l'Odescalchi, troverà qui contentata la sua iniziativa. Il numero di persone che occorre non lo si dice. Gli arruolamenti per taluni paesi non potevano andare se eccedevano il numero di 50. Qui invece la potestà del Governo è sconfinata.

Ma andiamo avanti: *per eseguire all'estero un determinato lavoro per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi*. Ma, se si tratta di permettere l'uscita dal Regno della popolazione esuberante mossa dall'amore del lavoro, per andare in un paese, dove le leggi permettono un'impresa coloniale, queste restrizioni alla libertà di emigrare, come si comprendono?

Non basta. Dopo questo primo capoverso, ne viene un secondo. « *Trattandosi di viaggi tra regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani* ».

Quali siano queste regioni poco o nulla frequentate dagli Italiani, noi non le vediamo indicate; chi studia la geografia e il fenomeno della emigrazione, sa che le correnti dell'emigrazione si determinano di giorno in giorno e cessano o per il cessare di lavoro o per altre cause, la malaria, i morbi, che non sono tutti imputabili alla colpa umana, o anche per le guerre civili. Bisognerebbe dunque mettere una così detta specola al Ministero degli affari esteri per vedere quali sieno i paesi poco o nulla frequentati e aspettare le notizie per quindi

permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, l'uscita dal Regno. Pare a me che ciò provi di già quello che dissi, che si fa ritorno al sistema feudale dell'uomo immedesimato col suolo, colla condizione grave della incertezza del destino e con l'aumento della clientela e assistenza politica. Dette queste cose, non aggiungo altro. Ho la determinazione di non prendere la parola per qualunque altra risposta. Il mio voto negativo sarebbe una piccola cosa, ma ho detto che non andrò all'urna. Non penso di convertire i convertiti, coloro, che già accettano *a priori* la legge, perchè non vogliono emendazioni, sieno buone e utili.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Il Senato deve ricordare come l'art. 18, sia già venuto in discussione a proposito dell'art. 13. L'art. 13 conteneva un divieto che a qualcuno dei nostri colleghi pareva eccessivo. L'art. 18 viene invece a porre una limitazione a quel divieto, o vogliam dire una facilitazione. Ora accade che, parlando dell'art. 13, si trovava eccessivo il divieto; qui, invece, in qualche maniera s'introduce una facilitazione, si fa la censura alla facilitazione. Io in verità non so più che mi dire. Solo in via di principio generale dico di nuovo quello che ho detto nella discussione generale e che è nell'anima di tutti noi. Libertà sì, la sentiamo tutti; la custodiamo tutti gelosamente; ma la libertà nella convivenza civile, necessariamente, dalla mattina alla sera, la troviamo limitata da certe condizioni che la convenienza sociale richiede. Per parte mia non posso che raccomandare al Senato l'approvazione di quest'articolo, che, specialmente dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro degli affari esteri, mi pare che sia stato quasi accettato coll'approvazione dell'art. 13.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 18, letto testè.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'art. 6, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Dirò breve, per poter chiarire sempre più le ragioni della mia opposizione.

Discutendo gli articoli innanzi deliberati, io dissi che già si era creata una doppia specie di emigranti. L'emigrazione permanente e quella temporanea, mentre nessuno ha potuto mai determinare questa distinzione in che consista; tanto è vero che il ramo elettivo l'ha abbandonata al regolamento.

Ma oggi l'art. 19 ha provocato due dichiarazioni, e sopra una di esse richiamo l'attenzione del ministro degli affari esteri.

Egli ha detto che il passaporto sia una protezione per chi lo domanda, e in ciò sono d'accordo con lui; non si deve negare il passaporto a chi lo domanda per servirsene all'estero, essendo un documento di ricognizione, di garanzia e può essere necessario per tutti perchè la Turchia e la Russia domandano il passaporto per far entrare i viaggiatori nei loro territori; gli Stati Uniti lo vogliono per i coloni e gli operai specialmente per sapere se vi sieno analfabeti e abbiano condotta non incriminata. Di modo che l'amministrazione la quale informa che per andare in Turchia, negli Stati Uniti, in Russia, o altrove, sia necessario il passaporto, fa opera giusta, lodevole, come il negarlo al proprio cittadino sarebbe opera inumana, ingiusta.

Ma io ho detto all'onorevole ministro degli esteri, e glielo ho detto anche in privato par-

lare, che altra cosa è il concedere il passaporto richiesto, altro è il renderlo obbligatorio; e che l'obbligo è imposto a tutti gli emigranti che possono anche trovarsi in seconda classe. Io gli ho detto persino che la Turchia è così avida del reddito che gli dà la richiesta dei passaporti che chi viaggia nei territori, su i quali impera, anche con passaporto diplomatico, deve pagare i diritti di visto ai consoli di quel Governo.

Non nego che nella legge si scrissero le agevolanze per i poveri emigranti di terza classe, ma non è men vero che, quando saranno obbligati a presentare un passaporto e fare apporre il visto, si troveranno all'estero esposti a fare spese.

Ripeto che l'America del Nord richiede il passaporto contro i principî di libertà, ma perchè colà va mancando lo spazio. L'America, come ha respinto l'immigrazione dei Cinesi, così vuole respingere l'immigrazione dei coloni analfabeti. Il passaporto colà si domanda sotto un aspetto di prevenzione, ciò che non è conforme alla politica turca o russa, verso i quali governi qualsiasi uomo, anche il più illuminato scienziato, ha bisogno del passaporto. Ecco poi qui stabilita una nuova categoria di emigranti. Prima vi erano i *permanenti* e i *temporanei*, adesso vi sono gli emigranti *favoriti*, gli emigranti *arruolati* e gli emigranti *spontanei*.

Io domando, per mia norma, al ministro degli affari esteri quali sono i criteri, per fare questa distinzione. Vi potrà essere una carovana, vi potrà essere un vettore che indichi lo scopo per il quale ha arruolato 100 Calabresi o Abruzzesi. Sono essi *favoriti* o *spontanei*?

Tutte le locazioni d'opera, almeno che non si accetti la legge di bronzo del Marx, sono tutti *spontanei*: il Codice civile vieta le locazioni di opera per ogni lavoro che debba durare più di un dato numero di anni, altrimenti si restituirebbe la servitù feudale. Però dopo 24 ore ciascuno sente la necessità di mangiare, e se non trova certissimo il pane nel paese, si pensa di cercarlo dove la mano d'opera si crede possibile od è richiesta.

Dette queste cose, votate pure; ma io mi astengo dal seguirvi, contento di avere affidato alla storia parlamentare quello che penso.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.  
Mi corre l'obbligo di rispondere all'onor. Pierantoni.

Il senatore Pierantoni ha rinnovato le sue obiezioni a proposito dei passaporti. La sua tesi è questa: lo Statuto sancisce la libertà individuale e il passaporto ne è un limite, e quindi deve essere regolato per legge e non per decreto. E appunto quello che la legge fa col rendere il passaporto obbligatorio per l'emigrante.

E lo rende obbligatorio per una necessità.

Il far giungere informazioni, e notizie agli emigranti sparsi nei villaggi e nelle campagne, in modo sicuro, è cosa estremamente difficile. È quindi nell'interesse degli emigranti che sia resa obbligatoria una condizione senza la quale, giunti al luogo di destinazione, sarebbero necessariamente respinti dopo un lungo e costoso viaggio.

Questa obbligatorietà del passaporto è una vera tutela per l'emigrante, perchè non sia esposto a danni e a disinganni gravissimi.

Quanto alla definizione degli emigranti più favoriti, arruolati e spontanei è, direi, una definizione tecnica, suggerita dalle condizioni speciali della nostra emigrazione.

Gli emigranti favoriti sono quelli a cui alcuni Stati assicurano il viaggio gratuito; emigranti arruolati sono quelli riuniti con contratti per determinate imprese, e gli emigranti spontanei sono quelli che vanno per iniziativa propria.

Quindi dicendo emigranti favoriti, arruolati e spontanei si comprende tutta intiera la nostra emigrazione transoceanica.

Quanto alla prescrizione contenuta in questo articolo e per la quale agli emigranti si deve dare il biglietto d'imbarco, e a questo non può essere sostituito un altro documento, essa fu introdotta perchè le promesse d'imbarco, gli ordini d'imbarco, le lettere, ecc. erano mezzi conosciuti ed abituali che producevano poi una quantità di abusi a danno dell'emigrante, abusi che vengono tolti quando all'emigrante si dà effettivamente in mano il suo biglietto d'imbarco...

PIERANTONI. Domando la parola.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Ho aggiunto l'ultima spiegazione perchè la lettura dell'articolo me la suggeriva e la credevo desiderata dall'onor. senatore.

LAMPERTICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Sarebbe superfluo che io aggiungessi qualche osservazione alle parole state dette autorevolmente dal ministro degli affari esteri, nè ritorno su quanto egli ha detto per ciò che riguarda il passaporto, se non che per associarmi a quello che egli disse. Le espressioni di emigrazione spontanea, emigrazione favorita ed emigrazione arruolata, sono veramente espressioni improprie, ma non le ha create il ministro degli affari esteri, nè il disegno di legge, che discutiamo. Sono oramai passate nell'uso. Una volta adunque che tutti sanno ciò che esse vogliono dire, bisogna accettarle tali e quali.

Emigrazione *spontanea*: sarebbe stato meglio dirla emigrazione *autonoma*, cioè quella emigrazione, che ciascuno fa per conto proprio, a proprie spese, o a spese dei propri congiunti, magari dei congiunti che sono già in America, e che invitano di andarli a raggiungere.

Emigrazione *favorita*: forse si sarebbe detta meglio *sussidiata*, ed è l'emigrazione, la quale ha il nolo pagato o tutto, o in parte, da altri Governi, da Società, da impresari, ma sempre rimane libera.

Viene finalmente l'emigrazione arruolata, che è quella, in cui coloro, che emigrano, abbiano o no il nolo pagato da altri Governi, da Società o da impresari, si obbligano ad esercitare la propria attività in determinati lavori, in determinati luoghi, per determinato tempo o con determinate retribuzioni.

Io ho letto con molta attenzione i disegni di legge, tanto quelli proposti dal Governo, quanto quelli proposti da deputati, intorno all'emigrazione, e in tutti vi sono queste espressioni. Nessuno mai ha sollevato il più piccolo dubbio su quello, che esse vogliono dire; nessuno ha detto che qui vi sia il più piccolo arbitrio. Con questo articolo perciò, una volta che si voleva darvi efficacia per tutte le varie forme di emigrazione, si è fatto bene di non discostarsi da un linguaggio, che è comunemente accettato parlamentariamente e nell'uso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Mi permetta l'on. relatore che io gli dica che sono paziente nello studio delle leggi; ma che il raccomandare il senso delle parole o per l'uso comune o per i lavori che non vennero a discussione nelle assemblee legislative non lo stimo argomento valevole, nè è mio dovere di leggere atti ignoti.

Egli mi ha molto concesso, dicendo: è vero che le parole sono male adoperate, e che se ne potevano usare delle migliori; ma in ogni modo oggi c'è una consuetudine. Io la nego questa consuetudine, onorevole relatore, perchè, come ella sa meglio di me o al pari di me, ci sono [due Stati delle Americhe latine, l'uno che cerca di riparare ai suoi danni, l'altro che non sa se li riparerà, cioè la repubblica Argentina e il Brasile, i quali vollero premiare la immigrazione.

La Repubblica Argentina, nel 1867, si mise sulla falsa via di dare concessioni di arruolamento e d'importazione di emigrati, con premi per numero e qualità. Questo sistema produsse tali danni, che oggi la Repubblica Argentina si guarda bene dal ripetere cosa simigliante; onde ha pienamente abbandonate le leggi, che prezzolavano le persone che venivano tra noi a fare la tratta della *carne bianca* per privilegi e denari, che poi arricchivano i forti e gli scaltri, mentre i concessionari importavano in quei paesi coloni in gran parte affamati e malati.

Le leggi e i contratti indicavano l'età delle persone, il numero dei figliuoli, le loro condizioni fisiche, ecc. Spesso avveniva che, arrivati allo sbarco gl'immigranti, i commissari del paese, che dovevano verificare le condizioni del contratto, respingevano gl'infermi, tormentati perfino da malattie contagiose; ed in tali casi si osava sostenere che costoro si fossero ammalati durante il viaggio.

Il Brasile, voi lo ricordate, fu la sola forma imperiale, che rimase vigente nelle Americhe. La rivoluzione che, mandò in bando don Pedro di Braganza, adottò la repubblica federale. In quel rivolgimento avvenne quello che tutte le rivoluzioni credono di compiere, cioè di riparare ai danni avvenuti e di affrettare riforme invano attese.

Voi lo sapete: il Brasile è più grande della repubblica Argentina, cinque volte più grande

della Francia. Avendo tanti territori che addimandano popolazione e lavoro, il Governo provvisorio della Repubblica fece grandiose concessioni in gran parte ad italiani, ebbe non sempre buoni coloni, o ne sorsero risentimenti, questioni internazionali; forte fu la spesa del denaro.

Durano tuttora terribili odi, per i quali nelle guerre civili i nostri emigrati ebbero molto a soffrire. Ora che il Brasile più non addimanda introduzione di coloni, si vuole riparare.

Se si fosse detto nella legge: *favoriti per leggi di Governi stranieri*, avrei compresa la sanzione, solamente buona per il possibile caso di nuove concessioni; ma l'onorevole ministro degli esteri, il quale ha pratica competenza delle cose internazionali, per lo più usa il singolare dove si legge il plurale.

Al difuori, onorevole relatore, di questi due Stati, io non ricordo nella legislazione moderna dell'emigrazione altre leggi vigenti. Altri ricordi le famose Carte di Maria Teresa per introdurre popolazioni colonizzatrici nelle terre incolte di alcuni suoi Stati; potrei ricordare le famose Carte delle Compagnie commerciali della Olanda e della Inghilterra che prima caddero in disuso e che ora rivivono. Tanto quel che dico è vero che l'onorevole ministro guardasigilli con gli altri giureconsulti che seggono in questa assemblea mi daranno testimonianza di questo fatto che riferisco, ossia che nel Codice napolitano, quando si parlava della perdita della cittadinanza per servizio militare assunto allo straniero, si aggiungeva: « ed a servizio delle corporazioni straniere » perchè l'India ed altre regioni nelle concessioni a compagnie colonizzatrici commerciali esercitavano diritti di sovranità, ordinando milizie per combattere le tribù nemiche, le popolazioni indigene. Ed oggi queste forme di società commerciali, che hanno bisogno di arruolar soldati, rivivono; ricordo al Senato la Società del Benadir che è un atomo di fronte al *Chartered* della Rhodesia, la quale ha prodotti grossi danni all'attuale Inghilterra, supremo, quello della guerra boera.

Queste notizie certissime, che modestamente espongo, attinte dalle mie ricerche restino acquisite nella discussione, perchè io penso che in un giorno non lontano sorgerà la necessità di correggere e modificare questa legge, ed io ho speranza che, se le mie opinioni non troveranno

adito nella legge e nei regolamenti che saranno di moto continuo, saranno ponderate dai futuri legislatori della patria nostra, a cui auguro tempi migliori.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Sarò brevissimo.

Se il Senato accogliesse le osservazioni del senatore Pierantoni, ne verrebbe per conseguenza pratica che quelle disposizioni favorevoli agli emigranti, che si contengono nella legge sarebbero applicate a questo o quell'emigrante, a seconda delle condizioni che con la vasta sua cultura egli ha indicato. Il disegno di legge adopera espressioni, che li comprende tutti, e per questo in verità non merita censura.

Il senatore Pierantoni non ha potuto prendere cognizione di tutti i precedenti legislativi, nè io gli mossi censura tanto più che largamente supplisce con la vasta copia della sua dottrina. Sta però il fatto, che nei precedenti nostri legislativi sono sempre distinte queste tre varie specie di emigrazione.

A me sembra di averle definite con abbastanza esattezza, e quindi non posso che pregare il Senato di accettare l'articolo come sta, perchè con esso si provvede a tutte le varie specie di emigrazione. Se invece s'introducessero distinzioni, per quanto dipendenti dalla maggiore cognizione che noi abbiamo di questa o di quella emigrazione, il beneficio della legge sarebbe limitato e ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parla per la destinazione indicata nel biglietto, in algrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

(Approvato).

## Art. 21.

È vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sé e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arrolata, e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arrolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo poi sempre all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'articolo 583, n. 2, del Codice di commercio, avrà diritto, su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste sieno comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

(Approvato).

## Art. 22.

Il vitto e l'alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.

L'emigrante, al quale sia annunciato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di due lire il giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla Commissione arbitrale, di cui all'articolo 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o d'inabilità del piroscafo a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario, il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunci alle indennità stabilite dal presente articolo.

(Approvato).

## Art. 23.

L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo 9.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di là dall'Oceano; ed è pure vietato d'invviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambi i casi, si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.

(Approvato)

## Art. 24.

Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

(Approvato)

## Art. 25.

Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrinano per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti intieri) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre e inferiore ai dodici anni, pagheranno una lira al giorno; e nulla quelli sotto i tre anni.

(Approvato)

*Delle controversie tra vettori ed emigranti.*

## Art. 26.

L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in

Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

(Approvato)

## Art. 27.

Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di Provincia.

La Commissione sarà composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.

La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il Commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà

gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà eletto il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

(Approvato).

*Fondo per l'emigrazione.*

Art. 28.

Il vettore verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie e ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.

Tali versamenti saranno attribuiti a un *Fondo per l'emigrazione*, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'art. 41 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del Ministro degli affari esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione*, sul quale graveranno le spese per il Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, secondo inorme fissate dal Regolamento, verrà presen-

tato ogni anno al Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.

Il *Fondo per l'emigrazione* è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli affari esteri.

A questo articolo era iscritto per primo il senatore Visocchi; non essendo presente, perde il suo turno e do facoltà di parlare al senatore Odescalchi, secondo iscritto.

ODESCALCHI. Onorevole ministro, se foste in via d'accettare emendamenti io proporrei che a quest'articolo si sostituisse il seguente:

«È proibito a tutti i ministri presenti, passati e futuri, finchè non cambiano le nostre condizioni economiche, di presentare nuove tasse o nuovi aggravii, in qualunque forma essi sieno presentati».

In ogni legge che si fa si trova sempre il modo di introdurre un nuovo aggravio, ed il nostro paese non ha certamente bisogno di aggravii!

Ma a questa mia, che credo grave obbiezione, il ministro ci ha risposto in privato, e credo che ripeterà lo stesso in pubblico, che questa è cosa che in massima a lui non piace e che se trovasse un ministro del tesoro che gli desse altri mezzi, certo non applicherebbe agli emigranti un nuovo balzello; ma se questo ministro del tesoro così largo egli non ha trovato, nè per succedere di ministri vi è speranza, che possa trovarlo, accettiamo ancora questa tassa come un'estrema necessità, perchè non si può fare altrimenti. Io, peraltro, credo che se si andasse per la via di abolire dei servizi inutili, si potrebbero sopprimere molte cose, che, certo, non son necessarie; se alcuni servizi si riducessero alla potenzialità del nostro paese, allora l'onorevole Visconti Venosta troverebbe il ministro del tesoro che gli darebbe quel piccolo fondo di cui egli ha bisogno per dare esecuzione a questa legge.

Ma lasciamo andare tutte queste considerazioni d'indole forse troppo generale. Io domando:

se v'è necessità d'imporre un nuovo onere, perchè farlo ricadere in un modo spiacevole sopra la gente più povera? Coloro che emigrano, recandosi oltre Oceano in cerca di lavoro, non sono certo la classe più ricca del nostro paese.

Quelle otto lire imposte equivalgono, molte volte, al valore totale del poco bagaglio che portano seco.

Ma qui mi si potrà obiettare che la tassa non s'impone sull'emigrante, ma sul vettore. Questa obiezione non ha assolutamente valore, perchè non credo che vi sarà vettore al mondo che si accoli una tassa di otto lire senza aumentare di otto lire il biglietto che dovrà dare all'emigrante.

Ho letto le dotte considerazioni dell'onorevole Luzzatti, fatte nel suo discorso nell'altro ramo del Parlamento, ed ho visto che l'egregio uomo a quest'onere che egli riconosce, o forse inclina a riconoscere grave, contrappone dei benefici.

Questi benefici però sono di là da venire.

Certo è invece l'obbligo del pagare immediatamente otto lire per ogni emigrante che varca l'Oceano, gravando così una classe certo delle meno fortunate. Io capisco che si metta una tassa generale, alla quale tutti debbano contribuire, quando l'importo sia d'utilità pubblica. Ora, poichè riteniamo d'utilità pubblica l'emigrazione, comprenderei un piccolo onere indistinto su tutti i biglietti d'andata e ritorno transoceanici. Ma far gravare unicamente sugli emigranti questa tassa mi pare cosa enorme. Avrei cercato, qualora ci fossimo messi per questa via, di trovare un altro mezzo per sopperire a questi bisogni; non volendolo fare, esprimo solamente la mia idea che è questa: io sono assolutamente contrario a questo modo di imporre gravami allo scopo di procurarsi i mezzi di porre in esecuzione la legge, e sono certo che qualora s'uscisse dalla sfera parlamentare e si salisse nel piroscalo e si facessero sentire agli emigranti da un lato l'aggravio di otto lire per ogni biglietto di passaggio transoceanico, e dall'altro si dimostrasse loro i benefici contenuti in questa legge, sono certissimo che il loro entusiasmo per la legge medesima scemerebbe di molto.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Per buona ventura del Senato, sulla di cui cortese pazienza mi lusingo di poter fare assegnamento non indarno, ed anche un po' per mia buona ventura, è l'ultima volta che prendo la parola su questo disegno di legge, reputato ottimo, ma che alla fredda ragione sembra assai imperfetto. Ho preso la parola su questo punto perchè mi sembra uno dei perni su cui si basa l'attuale disegno di legge. Lo chiamo uno dei perni inquantochè provvede ai fondi necessari per il meccanismo di questo progetto di legge, così complicato, e che mi permetto di ripeterlo, richiederà un dispendio grave, forse più grave di quanto era strettamente necessario e ad ogni modo non facilmente prevedibile. Infatti si tratta di trovare danari per alimentare questa nuova creazione del Commissariato, per sopperire alle spese del Consiglio dell'emigrazione e degli ispettori viaggianti (che costeranno non poco oltre Oceano), per fare le spese di fondazione e di andamento delle agenzie, che devono tutelare gli emigranti ai porti di approdo, per fare quelle del servizio medico a bordo, e via dicendo, giacchè per brevità risparmio al Senato l'enumerazione di tutte le altre spese secondarie, che risulterebbero da un'attenta lettura del progetto di legge. Si tratta adunque di fondi necessari in quantità rilevante.

Qui mi occorre un pensiero alla mente. Mi sembra che anche nel concetto direttivo di questo progetto di legge ci troviamo di fronte ad un errore gravissimo e pernicioso, che è ricorso assai spesso nella nostra vita politica ed economica.

Si trova qui pure quel sistema del far grande e dell'aver poco, del non commisurare i mezzi agli intenti; quel sistema, di cui purtroppo anche qui a Roma sono visibili e tangibili le triste conseguenze. Non vediamo forse il polyclinico e l'enorme palazzo di giustizia sempre in costruzione e perfino quel grandioso, dovuto e meritato monumento al Gran Re Vittorio, dopo ventitre anni dalla sua morte non ancora compiuto?

Mi scusi il Senato questa breve digressione, ma è un'idea che mi ha attraversato la mente, pensando alla grandiosità di questo disegno di legge e alla difficoltà di commisurarne i mezzi, alla poca previdenza forse del legislatore nel preparare i fondi che occorrevano per far fun-

zionare questo così complicato e mastodontico progetto di legge sulla emigrazione, che, a mio modo di vedere, avrebbe potuto riescire se più succinto, molto più efficace e anche meno dispendioso.

E ritorno all'argomento. L'onorevole ministro degli esteri, nel suo splendido discorso, non ha tralasciato di toccare questo punto importantissimo; ed ha fatto capire che ai suoi nobili sentimenti ripugnava in qualche modo il cespite maggiore escogitato dalla legge; e si è rivolto, se la mia memoria non erra, al suo onorevole collega del tesoro, che gli sedeva accanto, dicendo: « Se fossimo in diverse condizioni finanziarie, sarebbe stato bene che ci avesse sopperito il tesoro dello Stato; ma mi pare che non siamo in condizioni tali da poter attuare questo, che sarebbe il meglio ».

E, purtroppo, l'onorevole ministro del Tesoro rimase eloquentemente muto; e solo, con un gesto assai chiaro, fece comprendere che non era neppure il caso di pensarci; quantunque l'onor. Finali, nostro illustre collega, che ha sentimenti nobilissimi, avrebbe fatto volentieri, qualora lo avesse potuto, una eccezione a favore dei nostri sventurati emigranti.

Dunque bisognava naturalmente trovare i mezzi per applicare la legge; e si è venuto a questo dispositivo dell'art. 28, che a prima lettura sembra piuttosto innocente, perchè dice: « Il vettore verserà alla Cassa depositi e prestiti in una delle sezioni di regie tesorerie provinciali 8 lire per ogni posto, e poi graduando pei bambini, ecc. ».

È il vettore che versa: i vettori sono gente ricca, grossi armatori, talora proprietari di flotte; nessuna preoccupazione quindi, nessun rimorso a colpire delle borse pingui, delle borse che d'altronde s'impinguano col trasporto degli emigranti!

E l'idea sarebbe geniale, sarebbe lodevolissima se stesse in questi confini; ma, come ben disse l'onorevole preopinante, non v'ha chi non veda, non v'ha l'ultimo scolaro di economia politica che, ricordandosi della famosa legge di ripercussione, non scorga immediatamente che chi è colpito realmente non è il vettore, non è la borsa pingue, ma è il pezzente, è l'emigrante che lascia il nostro paese, non già per divertimento, ma sotto la pressione della miseria, della disperazione economica.

Qui mi pare abbia già risposto in precedenza il ministro degli affari esteri, e ad ogni modo l'illustre relatore.

Infatti si è detto: non possiamo negarlo, sono danari che verranno da queste borse già quasi vuote; ma sono danari che fanno risparmiare di molto all'emigrante, che altrimenti avrebbe a sostenere ingenti spese, se non direttamente, almeno indirettamente, col sistema attuale. E magari fosse vero; avremmo almeno il magro conforto di una compensazione, per usare il termine legale.

Si dice adunque; con la nuova legge sottrarrete questa turba di disgraziati alle unghie degli agenti ed alle loro soperchierie. Quali sono queste soperchierie? Sono le grasse provvigioni! Però l'onorevole ministro degli esteri l'altro giorno stette alla verità delle cose, e mentre affermò al Senato che si aveva il vantaggio dell'abolizione degli agenti soggiunse: quanto ai subagenti, che sono molto più numerosi, diventeranno probabilmente rappresentanti dei vettori; ed in ciò divido perfettamente l'avviso espresso dal ministro degli esteri. Ed è un bene, perchè si viene così a confutare l'argomentazione di coloro che temono la massa dei malcontenti (perchè i subagenti sono molto più numerosi degli agenti) che si troverebbero privi di mezzi, sia pure che la loro professione non debba ascrivarsi alle più nobili.

Questi subagenti molto facilmente diverranno rappresentanti dei vettori e soggiungo io, anche se non lo diverranno tutti, è evidente che i vettori nell'interesse della loro industria avranno bisogno di rappresentanti.

Forse m'ingannerò, ma mi sembra ben chiaro che questi rappresentanti non agiranno per pura filantropia, e saranno o stipendiati dai vettori, per il servizio che dovranno rendere, o se non stipendiati, avranno almeno una provvigione per capo, dimodochè vi è da credere che a questo riguardo si verificherà ben poco risparmio a favore di questi disgraziati emigranti.

Peggio poi ancora se accadrà, e noi non possiamo impedirlo, che questi nuovi rappresentanti abbiano stipendio e provvigione, perchè così si economizzerebbe poco o nulla in confronto delle provvigioni che si pagavano prima agli agenti, e perciò queste otto lire verranno a gravare definitivamente sulla classe che noi

vogliamo, tutti concordi, con questo schema di legge, tutelare.

Ma mi corre l'obbligo, vista l'estrema cortesia del relatore a mio riguardo anche su questo punto, perchè ha voluto troppo gentilmente raccogliere i miei subordinati dubbi sul modo di costituire quel fondo di emigrazione e preoccuparsene nella sua dotta relazione, mi corre obbligo di vedere come il nostro illustre relatore la pensi in argomento, e vengo, non già a leggere il capitolo da lui scritto in proposito, ma a rilevare l'essenza del suo espositivo.

E dice il nostro relatore :

« Si è mosso rimprovero, che colla tassa si aggravi infine la mano sull'emigrante, essendo troppo ingenuo il credere che i vettori non si rivalgano della tassa coll'aumentare il prezzo del biglietto.

« Si contrappone l'economia che il vettore fa nelle provvigioni che dovea subire da parte degli agenti di emigrazione e il risparmio che l'emigrante stesso fa per le facilitazioni ottenute già nei passaporti. »

Di questa economia si è parlato testè.

« Si replica, che non tutta l'emigrazione spontanea od autonoma si vale di agenti di emigrazione, ma si fa con denaro proprio, o con denaro o almeno per eccitamento di amici e congiunti stabiliti in America.

Si replica inoltre che, come sono aboliti già i passaporti per la prima e seconda classe, spariranno per la terza ».

Ed infine viene a rispondere :

« Le otto lire rappresenterebbero dunque non già un equivalente di risparmi, ma un vero e proprio onere ».

L'onor. illustre relatore si avvicina già molto al mio sommessò avviso. Ma, soggiunge il relatore: « Non escludiamo che si provvegga altrimenti ». Anche in questa frase si vede un po' di recitanza nell'animo nobile del nostro relatore ad approvare intieramente questa misura come nel disegno di legge è fissata. « Non escludiamo che si provvegga altrimenti » e, come si è proposto, con un aumento di un tanto per cento sul prezzo del biglietto di tutte e tre le classi.

Se si adottasse una misura di questo genere, per parte mia darei piena approvazione, ben lieto di seguire l'onor. relatore su questo terreno. Proporrei però anche qui un lieve emenda-

mento: non su tutte e tre le classi vorrei mettere questa lieve imposta, ma sulla prima e sulla seconda, se no si verrebbe sempre ad attingere a questo sacco di cenci.

Ma soggiunge il relatore: « A ciò occorrendo si provvederà per legge ». Questo ha ancora da venire. Intanto oggi siamo alle otto lire per emigrante, e bisogna rendersi conto dei compensi che si dice di volergli offrire in ricambio. Di questi parlò molto chiaramente nella sua brillante arringa al Senato l'onor. relatore, come ne aveva scritto nella relazione.

E qui il nostro relatore ha enumerato nientemeno che 11 vantaggi o benefizi per gli emigranti.

Potrei semplicemente rispondere che se si enumerassero, anche al più intelligente fra questi emigranti, questi benefizi, sarei molto dubbioso sulla sua opinione del valore reale di questi benefizi in confronto alla spesa che lo tocca immediatamente.

Ma non voglio ricorrere a questo argomento che può sembrare alquanto specioso, e esaminando solo questi benefizi vedo :

1. L'affitto dell'ufficio per il Commissariato generale ;

2. Lo stipendio e le indennità : a) al Commissario generale, b) ai tre commissari, c) agli ufficiali d'ordine, d) alle persone di servizio ecc. ;

3. Le spese di cancelleria, di stampa, di illuminazione, di riscaldamento, ecc., del Commissariato generale ;

4. Le diarie ed i viaggi di quelli che fanno parte del Consiglio dell'emigrazione quando risiedono fuori di Roma e debbano essere invitati alla capitale ;

5. Gli stipendi e le indennità agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco ;

6. Le spese di cancelleria dei Comitati mandamentali ;

7. Le spese per i ricoveri per gli emigranti nei porti d'imbarco.

Qui mi fermo perchè veramente c'è un utile reale, diretto, ma è il primo che incontro in queste enumerazione. Vengo ad un altro utile :

8. « Le spese per gli uffici d'informazione e di lavoro da istituirsi nei paesi stranieri di emigrazione italiana ».

Questo è indubbiamente un altro utile, ma su di esso mi permetto esporre il mio avviso. L'idea è ottima, ed è da gran tempo che si

reclama dal nostro paese questa innovazione non difficile, ma il modo di applicazione non è forse uno dei migliori, praticamente parlando, se deve essere il Governo che almeno temporaneamente impianta e gerisce queste agenzie. Perchè (sarà errore mio) ma della capacità dell'ente Governo in commercio in genere, e anche nella mediazione dei contratti di lavoro, non ho proprio la migliore opinione, e avrei preferito che il Governo si fosse valso di un sistema intermedio, avesse cioè promosso l'impianto di agenzie private, da lui sussidiate, e con un meccanismo, che sarebbe venuto anche a impinguare il fondo per l'emigrazione, con un organismo simile a quello della partecipazione degli utili; ossia che gli assuntori, sorvegliati e scelti dal Governo, di queste agenzie, avessero dovuto impegnarsi a pagare un tanto degli utili della loro azienda al fondo di emigrazione.

Ma questa parentesi l'ho aperta semplicemente perchè mi è venuta sotto gli occhi questa utile innovazione e perchè non sarebbe nè equo, nè leale disconoscere la parte buona di questo disegno di legge.

Lo ripeto, mi fermo a criticare i punti sostanziali che potrebbero essere modificati e che se corretti potrebbero certo unirci tutti nella votazione favorevole di questo disegno di legge il quale ha intento sociale nobilissimo. Però, non volendosi nulla emendare, naturalmente la mia coscienza si trova in una dolorosa condizione, qual'è quella di non potere approvare in blocco tutto il progetto e però anche queste disposizioni che sono lesive dell'intento diretto a cui mira il progetto in parola.

Proseguo: « Sussidi e patronati di protezione a vantaggio dell'emigrazione ». Anche questa è una cosa buona, ma di vantaggio indiretto e lontano.

Riassumendo: sopra undici punti ve ne sono tre o quattro al massimo che realmente potrebbero tornare a vantaggio reale, diretto o indiretto degli emigranti e compensare in lievissimo modo questo sacrificio, che per loro è veramente enorme, avuto riguardo alle loro condizioni economiche, cioè il sacrificio di 8 lire a testa.

Diceva testè l'onorevole preopinante, ed a ragione, che ci sono molti emigranti i quali non hanno per fondo di viaggio neppure l'entità di

questa tassa che noi pensiamo d'imporre loro. Vi è poi una contraddizione in questa linea di condotta. Tutti noi (parlo del Parlamento) si sta facendo sforzi per alleggerire i piccoli contribuenti, per correggere le ingiustizie del sistema tributario, per venire in soccorso alle classi meno agiate; e poi, in un disegno di legge che dovrebbe mirare esclusivamente all'utile di questa classe sofferente, e diciamolo francamente, all'utile di una delle più infime tra queste classi sofferenti, delle più dolenti di queste classi, di quelli cioè che sono spinti dal bisogno a lasciar la patria e la famiglia; quando veniamo all'applicazione, approviamo indirettamente una tassa che le colpisce. Questo francamente non lo comprendo, anzi lo deploro, affliggendomi il pensiero che verrà a cognizione degli interessati, degli emigranti, dei quali noi, coll'intento lodevolissimo di far loro del bene, aggraviamo la posizione economica. E se ciò verrà a loro cognizione (vi sarà forse e senza forse chi s'incaricherà di farlo loro sapere) io credo che aggiungeremo un altro punto nero al disordine nostro sociale. Vi sarà l'emigrante che lascerà il nostro paese, ancor più crucciato contro la propria patria nel senso che gli porge l'addio con una nuova fiscalità a suo carico. Concludendo perciò e anche volendo essere molto temperato nei giudizi debbo dire: che è evidente un nuovo aggravio che noi veniamo ad imporre sulla classe degli emigranti. E non è altrettanto evidente e sicuro l'utile che ci ripromettiamo, per essa, coi mezzi da questa legge suggeriti, mezzi nei quali, lo ripeto, attingiamo danaro dagli emigranti stessi.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io mi ero imposto una legge di non più prendere la parola, perchè avendo fatto due tentativi sopra soggetti abbastanza importanti per emendare e rendere migliore questa legge e non essendo riusciti, ho creduto che nel riprendere la parola avrei stancato senza frutto il Senato. E quindi vi ho rinunciato e vi rinunzio. Faccio solo questa eccezione: perchè davvero io non posso fare a meno di unirmi ai colleghi preopinanti per ribellarmi contro questa disposizione la quale mi par crudele ed impolitica.

Non dubito che sia crudele il togliere alla

novera gente quella somma che, come diceva benissimo il senatore Odescalchi, qualche volta vale più che tutto il loro bagaglio. Ma è anche impolitico, perchè vi sono cento altri modi di alimentare questo fondo di emigrazione.

Si dice che gli emigranti con questo nuovo sistema fanno dei risparmi. L'onorevole preopinante vi ha detto che cosa sarà di questi risparmi, e credo che abbia ragione. Evidentemente quella provvigione la pagheranno lo stesso, perchè è certo che le Compagnie di navigazione non possono mettersi loro stesse a fare gli arruolatori.

Ma quello che prima pagavano era volontario e spontaneo; non era lo Stato che loro domandava una provvigione. Bisognava trovare un qualche mezzo analogo indiretto anzichè imporre una tassa di Stato.

Quindi questa legge dà, secondo me, allo Stato una immensa responsabilità.

Questi emigranti, che prima potevano prendersela con tutti, cogli appaltatori, colle agenzie, ecc., d'ora innanzi se la prenderanno col Governo e col Commissariato, il quale loro fa pagare otto lire di più ed impone loro tante condizioni.

Quindi essi vi domanderanno ragione della loro sorte, e siccome voi per questi emigranti non potete far nulla, così non otterrete altro risultato che questo: di rivolgere contro di voi il malcontento di tutte queste masse.

Voi potevate, per esempio, come suggerisce la stessa Commissione (della quale lodo i più desideri, e solamente non lodo la poca energia che ha messo per realizzarli), potevate aumentare il prezzo dei biglietti di trasporto a quelle compagnie che voi scegliete per fare questi viaggi; la tassa era divisa sopra tutti i viaggiatori. Potevate anche metterla per condizione alle Compagnie, che voi con questo famoso Commissariato approvate come vettori. Insomma, vi erano mille modi indiretti per alimentare il fondo di emigrazione, senza imporre questa tassa della miseria (perchè proprio è così) dopo aver vessato quei poveri nostri concittadini colle imposte d'ogni specie, finchè sono rimasti a casa; e l'attendere l'ultimo passo che fanno sul suolo della patria per imporre loro un nuovo balzello, è davvero una crudeltà. Noi volta per volta facciamo queste cose con molta leggerezza d'animo, ma fuori di qui, nel mondo, queste cose acqui-

stano un valore molto maggiore di quello che noi, per convenienze parlamentari, loro attribuiamo.

Quello che c'è di vero è che noi, in compenso di una legge molto dubbiosa per i suoi effetti (per lo meno io mi limito a dir così), noi imponiamo questa vera tassa della miseria sopra i disgraziati emigranti.

Io credo ripeto, questa misura sommariamente impolitica. Dirò di più, che oltre agli inconvenienti che vi ho citato, questa disposizione crea in noi una vera responsabilità verso questa povera gente alla quale facciamo pagare, per una pretesa protezione, che noi facciamo credere di accordare loro e che poi al fatto non corrisponderà alle loro speranze, una nuova tassa.

Finora i nostri emigranti hanno sempre conservato una certa benevolenza verso la madre patria, ma d'ora in poi, come ben diceva l'onorevole Pisa, se ne andranno con quest'ultimo rimpianto e attribuiranno al Governo del loro paese tutti i guai della loro sorte dei quali prima potevano incolpare gli impresari, gli agenti, tutti, fuorchè il Governo.

Approvata la legge sarà il Governo responsabile di tutto quello che essi si aspettano, ma che il Governo non potrà fare per loro. Io non mi dilungo più oltre. Deploro che l'insieme di questa legge che poteva riuscire veramente buona e feconda, per tre o quattro (permettetemi la parola volgare, ma non ne trovo altra), per tre o quattro impuntature prese dall'onorevole ministro, d'accordo con la Commissione, sia ridotta una legge che credo assolutamente più malefica che benefica, ed uno dei punti nei quali sarà più malefica è precisamente questo.

Io non ho nulla da proporre perchè ho già fatto sei sufficienti proposte, senza frutto, ma non ho potuto proprio esimermi dal far questa ultima protesta sopra questo articolo che a me pare uno dei più gravi e dannosi.

Il proverbio dice: « Dagli amici mi salvi Iddio, che dai nemici mi guardo io », ed io non mi sarei aspettato una legge di questa specie dai signori che siedono su quel banco.

PIERANTONI. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io pure mi sono ridotto, come uno degli oppositori, a far semplici proteste.

L'onor. Vitelleschi ha detto la legge crudele ed impolitica, io la dico incostituzionale.

Nella discussione generale trattai questo tema e feci riserva di parlarne più a disteso; ma il soccorso dell'onor. Pisa, e la parola degli onorevoli Vitelleschi ed Odescalchi mi consigliano di essere breve. Non si permetta l'onor. relatore di invocare le leggi straniere, senza esporne gli scopi e le sanzioni. Già lo dissi, due se ne ebbero in tempo non remoto, l'una dell'Austria e l'altra della Germania; ma nè l'uno nè l'altro de'due Imperi, che pure hanno istituzioni diverse dalle nostre, e che non sono fondati sul principio di nazionalità potentemente sviluppato da noi e non sono unitari, non si permisero di imporre alcuna tassa, nè questa, che l'onorevole Vitelleschi diceva della miseria, e che in gran parte ricade sulla miseria. L'Inghilterra ha la tassa sui poveri; ma per quanto duramente applicata, la pagano gli abbienti e serve per il pauperismo interno.

L'art. 24 dello Statuto dichiara che tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge, e l'articolo 25 applica l'eguaglianza, aggiungendo che essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. La storia delle lagnanze, le vive critiche, che si fanno al nostro regime finanziario, si fondano sulla violazione dell'eguaglianza, perchè lo Stato fece gravare le tasse in gran parte sui consumi popolari, e non si seppe mantenere la giusta distribuzione dei carichi.

Io ho ricordato che gli emigranti poveri, in specie quelli che prendono la via transoceanica, vanno in terre, le quali per le loro Costituzioni politiche dichiarano cittadini del luogo coloro, che vi fanno dimora per un certo numero di anni, ovvero come è comandato nelle repubbliche latine sono dichiarati cittadini i figli degli emigrati che nasceranno nelle loro terre.

È giusto che i poveri, e senza possibile distinzione tra esulanti temporanei o permanenti, che la miseria o la speranza di una vita meno aspra costringeva uscire dalla patria, siano obbligati a pagare un'ultima tassa allo Stato, che abbandonano?

Il ministro degli affari esteri ha detto: pensate che noi permettiamo agli emigranti l'assistenza consolare e protezioni di altra natura, ovunque andranno. Non voglio fare l'ingiuria di ricordare la grandezza della superficie del

mondo e quanta sia l'estensione del mare. Oggi non vi sono che 27 milioni di chilometri quadrati del globo non ancora scoperti, che in gran parte sono inospitali o pei ghiacci o pel soverchio calore. I nostri Consolati sono distinti in due categorie: consolati retti da consoli di carriera e consolati retti da commercianti italiani o stranieri, che, con poca remunerazione derivante dalle tariffe, si occupano delle cose nostre. È tanta la miseria del bilancio per la cosa straniera, onor. Visconti Venosta, è tanta l'economia che conviene fare, che talune convenzioni consolari, le quali richiesero consoli generali di carriera, non sono applicate con grave danno di ragioni e d'interessi.

L'onor. ministro Gianturco ne può sapere qualche cosa, perchè patrocinò la controversia sorta per l'eredità Geniselli in Pietroburgo. Nella convenzione consolare stipulata con la Russia è scritto che sia dovere nominare un console generale di carriera a Pietroburgo. Traslocato il Pinto ad Amburgo, un console simigliante non fu più assegnato alla capitale dello immenso Impero; si nominò un agente locale in guisa che, quando si volle pretendere la esecuzione di alcun ordine, che non qualifico, da un console di nazionalità russa, questi rispose che non aveva il dovere di obbedire, e preferì dare le sue dimissioni.

Le economie studiate condussero ad abolire consolati per innalzare di grado qualche legazione. Si commise l'errore di affidare ad unico ministro due legazioni, dell'Uruguay e della Repubblica Argentina, senza considerare che i grandi conflitti che esistevano fra i due Stati rendevano impolitico l'esperimento.

Un diplomatico, come, per esempio, il nostro ministro all'Aia, è in pari tempo accreditato presso il Lussemburgo; recandosi colà, non trova antagonismi, gelosie; ma un diplomatico che a vicenda si reca, da Buenos-Ayres a Montevideo, difficilmente trova in entrambi i luoghi la fiducia, la confidenza, che i Governi possono avere nei diplomatici accreditati presso un solo paese. Ricordai la ingiustificabile economia fatta sopprimendo l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, il ritardo nella stampa della collezione dei trattati; si fa economia, lasciando per lungo tempo i posti consolari e le Legazioni senza titolari. Intanto i reggitori degli Stati che hanno immensi territori da dissodare, commisero errori, che

oggi più non commettono. L'Argentina prima di permettere la speculazione fatta con la vendita dei certificati rappresentanti la proprietà di terreni, che si negoziavano alla Borsa, dimenticando che la rotazione agraria della terra, anche se coltivata, non può dare reddito per rappresentare la circolazione dei titoli di rendita, volle dal 1867 dare concessioni per introdurre coloni favoriti, costruttori di canali, ferrovie. Sorte nuove città, avviò le correnti di emigrazione.

Per queste espansioni coloniali avvenne quello, che il Rothschild mi ricordò un giorno: per la legge monetaria, la moneta cattiva, specialmente la cartacea, scaccia la moneta buona; onde tutti i coloni custodirono, togliendole dalla circolazione, le monete di oro. L'oro esulò dal mercato e si produsse la grande crisi che prima colpì l'Argentina e poi il Brasile, sorse il forte cambio, e la immigrazione per tali cagioni grandemente si ridusse. Così non sarà arduo il dire che non è abbondante il prodotto della tassa. Quali sono pertanto i cittadini che potranno sperare in un'epoca non prossima la protezione dalla tassa?

Non solamente la emigrazione permanente, come ho detto su, va riducendosi perchè la legislazione dei paesi che volevano quella immigrazione di accatto è abolita; ma perchè l'alternativa vicenda delle stagioni, la grande velocità dei transiti e il ribasso dei noli produssero la emigrazione non permanente. Perchè deve pagare chi va per poco tempo e per non rimanere? Perchè deve pagarla chi dentro un anno, termine lasciato per l'applicazione della legge, o sarà morto, o si deciderà al ritorno, ovvero avrà vinto nella lotta per ben lavorare?

Tuttavia facciamo un calcolo approssimativo. Onor. Lampertico, voi che siete tanto esperto nell'uso delle cifre, perchè non ci avete detto quale potrà essere la somma che supponete potersi raccogliere a un dipresso dal nuovo onere?

Al § 1 della relazione vi è la statistica della emigrazione dell'anno 1899; vi furono 145,440 emigranti. Se la cifra si mantenesse costante, li che non è possibile, darebbe, moltiplicata per 8 lire la somma di 1,163,520.

Il collega Pisa indicò la lunga lista delle spese necessarie. Togliete tutte le spese di uffici e quelle di remunerazione, perchè nessuno

accetterà di andare in paesi malsani, pieni di insetti, facili alle malattie, nuclei di una civiltà che s'inizia, per servire gratuitamente lo Stato, perchè simiglianti servizi disinteressati sono possibili per la filantropia e per i sentimenti che ispirano la religione, la fratellanza umana, la pietà, ma non le leggi e le funzioni di Stato; ciò posto che cosa rimane per assumere l'impegno di ordinare istituti e quello di una tutela amplissima e complicata?

E credete voi che gli Stati, i quali riconobbero il diritto di esercitare l'azione consolare e stipulano i trattati, che si chiamano *di stabilimento*, vorranno poi senza riserve permettere l'esercizio incondizionato d'impiegati di Stato nei loro paesi?

Tutte queste cose io dico, perchè non mi sembra corretta e giusta una tassa sulla fame, sulla miseria, nel momento in cui il cittadino esula, essendo in Italia la popolazione dei nati superiore a quella dei morti, mentre manca l'equilibrio tra il prodotto del lavoro e il consumo. Queste cose le ho apprese, onor. Lampertico, dagli stessi vostri libri. Ma vi sono due diverse scuole politiche. Vi è la scuola di quelli che s'ispirano agli ideali, che vogliono la giustizia costante e in ogni caso l'osservanza delle forme e dei diritti costituzionali; l'altra è di coloro che opinano che tutto sia applicazione, transazione, riduzione. Ma credetelo: voi che nel secolo passato foste tanta parte dell'opera legislativa, vi atteneste sempre all'osservanza dei buoni principi, che non foste causa di perturbazioni, contro le quali si facevano promesse di restituzioni della stretta osservanza del sistema rappresentativo. Credete che la legge dell'abitudine, che spesso può essere nuova, non domini ancora l'ambiente parlamentare?

Io spero di non essere stato un triste profeta; non sono nè profeta, nè figlio di profeta, ma rimango fermo nelle mie convinzioni e non mi presto a fare la dedizione dell'animo mio.

LAMPERTICO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, io prendo le mosse dalle ultime parole pronunciate dal senatore Pierantoni. Le osservazioni egli le fa certamente con moltissima schiettezza e nobiltà d'animo. Se non avessi questa persuasione, direi che fa ciò con una grande abilità,

perchè fa appello a quello, che io e ciascuno di noi ha di più caro, quel conforto che abbiamo potuto attingere nella nostra vita, dalla contemplazione serena e tranquilla del vero.

Ora il senatore Pierantoni mette quasi in contraddizione la teoria coll'applicazione. Se fosse lecito, trattandosi di un povero relatore come sono io, ricorrere ad esempi maggiori, anzi ad esempi grandi, mette in contraddizione Pellegrino Rossi, pari di Francia, e Pellegrino Rossi scrittore di scienze economiche.

Non è così. La scienza è, ma oltre la scienza teorica vi è la scienza applicata; la scienza applicata non è la negazione della scienza teorica, ma tiene conto delle resistenze, degli attriti, delle circostanze di fatto, prepara così più sicuramente la via all'attuazione piena ed intiera delle verità economiche. (*Approvazioni*).

Il Senato, mi perdoni questa dichiarazione che mi pareva doverosa, e che non mi ritarda dal venire a quello che costituisce l'oggetto dell'art. 29, e per cui invero il collega senatore Pierantoni non può lagnarsi di avere avuto il soccorso di Pisa. (*ilarità*).

Risponderò a tutti e tre gli oratori che hanno preso la parola, e non creda il senatore Odescalchi che io lo ponga da parte; sarebbe una vera scortesia, perchè col senatore Odescalchi, nell'Ufficio centrale abbiamo discusso punto per punto, con molta lealtà, con molta schiettezza, anche quando non abbiām potuto venire ad una conclusione veramente concorde.

Ma le osservazioni fatte dal senatore Pierantoni, dal senatore Pisa e dal senatore Vitelleschi, in fin dei conti, sono della stessa indole; tanto che a me permettono, anche per brevità di tempo, di fare quello che i miei amici e colleghi, i quali si dilettono del gioco degli scacchi, chiamano un *triplew*.

Ed infatti tutte queste osservazioni concludono nell'esagerare l'onere, il quale deriva da questa tassa.

Il collega senatore Pisa dice che l'ultimo degli scolari d'economia politica sa quello che è incidenza e quello che è ripercussione della tassa.

Io mi appellerei a qualcuno che è mio collega, anche nello Ufficio centrale, e forse potrei dire che la questione dell'incidenza e della ripercussione delle tasse è il *ponte degli Asinelli* della economia politica. Se io dovessi ripetere

qui quello, che è stato detto alla Camera dei deputati, anzi con dimostrazione in forma di specchio che la rendesse evidente, potrei senz'altro affermare che l'onere non ricadrà sopra l'emigrante, tanto più che interviene moderatore il Commissariato governativo. Ma comprendo che si può contrapporre qualche osservazione che attenuerebbe una tala fiducia.

Però io in questo quasi oserei dissentire dall'onorevole ministro degli affari esteri, che mi pare abbia fatte troppe concessioni a coloro che avversano il *fondo di emigrazione*.

Io non vorrei affermare in via assoluta, che meglio sarebbe stato di ricorrere al bilancio dello Stato, se pure fosse stato possibile avere aderente il ministro del tesoro.

Vi sono Stati liberi, forti, prosperi, che si sono trovati bene nel seguire un principio del tutto diverso. Lunge dal provvedere col bilancio generale dello Stato a tutti i servizi, preferiscono provvedere a vari servizi in modo diverso.

Ora, oltre alla difficoltà pratica di attribuire al bilancio dello Stato quest'onere, altre considerazioni, che io già nella relazione ho esposto consigliavano a costituire un fondo a sè, che, oltre le tasse, oltre le penalità, oltre il concorso del Banco di Napoli, può contare su liberalità, su cui il bilancio dello Stato non può certo fare assegnamento.

Non è questo un pio desiderio, se non nel vero e più nobile senso della parola.

Potrei addurre qualche esempio.

Non posso poi associarmi ai dubbi espressi dal senatore Pisa, che sia odiosa questa tassa agli emigranti, perchè gli emigranti non apprezzeranno quei benefizi che io ho esposti già molto accuratamente nella relazione, e a cui è destinato il fondo di emigrazione.

Bisogna fare una distinzione: se si tratta dei benefizi inerenti agli ordinamenti amministrativi, per questi sono dell'opinione del senatore Pisa, che gli emigranti non li apprezzino, perchè, quantunque questi ordinamenti amministrativi sieno necessari ed utili, tuttavia questa necessità e questa utilità non è così immediata ed evidente che ciascuno possa apprezzarla. Dirò diversamente invece quando si tratti dei ricoveri per i porti di imbarco, per gli uffici di informazione e di lavoro nei paesi di emigrazione, pei patronati di protezione. Se

non ci fossero tanti dolori, tante miserie che fanno invocare questi provvedimenti, ancora potrei consentire che essi non possano essere apprezzati. Ma (e mi dispiace che non sia presente anche oggi il senatore Municchi) chi non sa quanta sia la necessità, l'utilità, l'urgenza di questi provvedimenti nei porti d'imbarco? Coloro i quali hanno fatto viaggi lontani, fuori d'Italia, non hanno forse invocato questi provvedimenti nei paesi dell'emigrazione? Ora è evidente che questi benefizi saranno veramente apprezzati dagli emigranti. Il senatore Odescalchi ne ha parlato lungamente ed ha finito per fare una proposta che può divenire, quando che sia, utile. Ora non è il momento di discuterla, ma la proposta del senatore Odescalchi può benissimo divenire pratica. Comunque sia, è d'uopo intanto di provvedere, perchè se in un modo o nell'altro non si provvedesse, tanto varrebbe il non avere approvato nessun articolo di questo disegno di legge.

Ed ora, per incidenza, accennerò alla poca fiducia che alcuni hanno quanto alle avanie, che fino ad ora gli emigranti possono avere subito da parte degli agenti di emigrazione, o dirò meglio, quanta poca fiducia si abbia in questo disegno di legge per salvare gli emigranti da queste avanie. Ora, in verità, o signori, l'art. 21 della legge, che noi abbiamo già votato, mi pare che abbia una certa efficacia col vietare ai vettori e rappresentanti di percepire qualsiasi compenso dagli emigranti oltre il nolo. Non è questo un divieto teorico, astratto; è un divieto concreto, che ha la sua sanzione: « l'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all'eventuale risarcimento dei danni ». In occasione di questo articolo, particolarmente dal senatore Pierantoni, si è discusso dell'ordinamento dei Consolati e dell'assetto e dell'ordinamento della pubblica finanza.

Quanto alla pubblica finanza, non meno degli altri, io mi auguro che vi possano essere introdotti miglioramenti. Quanto ai Consolati, non nutro dubbio che l'azione del Governo cercherà di mettere l'azione dei Consolati in proporzione anche coi nuovi bisogni e colle nuove esigenze che derivano da questo disegno di legge. Anzi, di nuovo, ritorno sopra un'osservazione (che credo molto impor-

tante) da me fatta nella discussione generale, quanto alla nostra emigrazione in quegli Stati che hanno forma federativa o di confederazione.

Ho detto, nella discussione generale, che in quegli Stati non bisogna contentarsi d'esercitare la nostra azione diplomatica, ossia non bisogna contentarsi d'esercitare la nostra azione verso il Governo dello Stato federale o della Confederazione; non bisogna contentarsi di questa azione, che ha per suo legittimo vincitore il nostro ministro presso quello Stato. Bisogna anche aver cura dell'azione più immediata, più vicina e più efficace, dei Consolati.

Ma evidentemente, se volessi spaziare di più in questo tema della finanza e dell'ordinamento consolare, esorbiterei dai limiti che l'oggetto di questo articolo impone. Quindi non mi rimane che concludere dicendo che, come già nell'altro ramo del Parlamento, in fin dei conti, sono state tutt'altro che insistenti le opposizioni sul modo di provvedere all'esecuzione di questa legge, come vi si provvede con questo articolo, così quest'articolo merita anche l'approvazione del Senato, soprattutto pensando a quei benefizi che fin da ora l'emigrante ne consegue, e più ne conseguirà quando il fondo di emigrazione abbia assunto importanza adeguata.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*.  
Io non dirò che brevissime parole. Io devo fare adesione, in nome del Governo, alle dimostrazioni così lucide e così complete fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale. E confesso che non so nascondere la meraviglia che ho provato udendo l'onor. Vitelleschi, e con lui gli onorevoli Pierantoni e Pisa, definire questa legge come una legge di tassa sulla miseria, come un atto di fiscalità che incrudelisce sull'emigrante che parte. Sono queste (me lo perdono l'onor. senatore Vitelleschi) delle esagerazioni che non sono giustificate nemmeno dal più invincibile pessimismo.

Non parlo solo dei vantaggi indiretti che questa legge procura all'emigrante; non parlo della protezione che gli dà contro tanti abusi che insidiano il suo misero peculio, ma la legge, anche direttamente, anche immediatamente, dà all'emigrante dei notevoli sollievi di spese.

Per esempio, il solo rilascio del passaporto

all'emigrante gli costa ora di spesa viva almeno 10 lire, che, con le spese indirette, possono salire fino a 20. A queste spese, colla presente legge, si taglia netto; e questo è un beneficio che l'onor. Vitelleschi ama di passar sotto silenzio.

Egli invece preferisce di chiamare col nome di tassa sull'emigrante una tassa posta dal Governo per colpire direttamente l'emigrante, quello che per la legge presente è una tassa, non sull'emigrante, ma sul vettore.

Oggi, o signori, gli agenti di emigrazione ricevono dai vettori delle provvigioni e delle partecipazioni. Queste provvigioni si traducono, da parte delle Compagnie e degli armatori, in aumento di noli, che sono pagati dall'emigrante.

Le Compagnie giustificano appunto l'aumento dei loro noli, colle pretese e colle provvigioni che devono pagare agli agenti di emigrazione.

Tolto di mezzo l'agente, queste provvigioni diminuiranno di molto. Ma la tassa delle otto lire cadrà tutta, come si disse, a danno dell'emigrante? Io non lo credo; poichè i noli devono essere approvati dal commissario, ed il commissario, sapendo che il vettore risparmia una somma notevole sulla senseria che prima pagava, porrà fra i coefficienti dei noli che deve approvare anche questa diminuzione di spesa. Le otto lire saranno cavate dai risparmi che farà il vettore senza andare a carico dei noli e dell'emigrante.

Di più, o signori, per il fondo d'emigrazione, sul suo bilancio, pei noli e per tutto il resto, la legge presente invoca e richiede il controllo del Parlamento.

Il bilancio del fondo d'emigrazione dovrà essere presentato ogni anno al Parlamento come un bilancio separato, discusso e votato separatamente.

Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati dovrà sorvegliare l'amministrazione di questo fondo. Tutto sarà pubblico, l'esperienza di questa legge si svolgerà sotto il continuo controllo del Parlamento. Una volta esauriti i bisogni del primo impianto, se sarà notevole il contributo che daranno gli utili del Banco di Napoli in forza della legge sulle rimesse, se il fondo parrà esuberante, allora il Parlamento stesso provocherà la diminuzione della tassa di cui parliamo.

Ma se frattanto questo fondo, come è istituito venisse a mancare o fosse troppo ridotto, mancherebbero i mezzi più necessari perchè la legge possa raggiungere i suoi fini e attuare quei presidi e quelle tutele che si propone a vantaggio degli emigranti.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ho esordito poco fa dicendo: il senatore Vitelleschi ha conchiuso esprimendo la sua indomabile convinzione che la legge sia *crudelè ed impolitica*; io intendo dimostrare che è *incostituzionale* e inetta a mantenere la promessa di tutela dentro territori stranieri; tutela che il ministro degli affari esteri crede di poter esercitare per sentimento di umanità.

Il ministro degli affari esteri ha dichiarato di volermi rispondere, ma io sinora non ho avuto alcuna risposta; se pertanto egli ha voluto mettermi in compagnia del senatore Vitelleschi e degli altri opposenti, io accetto volentieri la compagnia onesta e grata dei miei colleghi.

È vero, ministro degli affari esteri, che nel Codice è scritto che l'ignoranza della legge non si ammette? È vero che si presume che tutti sappiano le leggi, quando anche non sappiano leggerle, e non siano pubblicate all'estero? Non può negare questi presupposti dell'ordine sociale. Ora le domando: crede, pubblicati di tempo in tempo, i regolamenti, i decreti, che saranno partoriti da questa legge piena di tante promesse, arriveranno a cognizione dei lavoratori, agli umili casolari?

Non so quali petizioni sieno giunte al Senato che chiedevano gli emendamenti qualificati plausibili. È dovere dell'Ufficio centrale il riferirne. Quelli che specialmente invocarono le emendazioni dal Senato sono stati gli agenti d'emigrazione, tutti coloro che vivono provvedendo alla emigrazione, e dicono le loro ragioni.

Riassumendo la censura fatta a questo articolo, ciascuno ne ha inteso la verità. Chi ora vuole emigrare comincia dal pagare la tassa di L. 8, dovrà poi aspettare il decreto reale, o i regolamenti che faranno conoscere quali e in qual modo, dove, quando e da chi saranno svolte le tutele promesse agli emigranti.

Se le promesse fossero serie, possibili, in tal caso si farebbe pagare oggi una tassa che sarebbe usata a beneficio di emigranti futuri.

L'onor. ministro ha parlato ancora della utilità che si potrà avere dal servizio, che assumerà il Banco di Napoli. Loderò un servizio ordinato per garanzia contro le frodi continue che sedicenti banchieri fanno sul risparmio e la rimessa dei fondi degli emigranti nel Regno. È legge da discutersi. Ora non se ne può parlare, nè si potrà sapere presto quanto renderà, specialmente per la differenza dei cambi.

Da ultimo l'onor. ministro ha detto che sono alleviati i cittadini dalla tassa del passaporto. Io ho dimostrato che s'impose per decreto; non posso discutere di nuovo detta materia; ma non mi allieto che sotto il sindacato del Parlamento sia posto il *fondo per l'emigrazione* sotto altre sorveglianze di deputati e di senatori. Onor. Visconti-Venosta, furono comandate da altre leggi simiglianti Commissioni, ma ella sa che questi uffici di controllo sopra le Banche, sopra il debito pubblico, non salvarono la patria da scandali, da danni, da delitti. Il Governo è impotente contro tutto quello che vogliono le Società ferroviarie, le Banche e le Società di navigazione; l'interesse proprio e i doveri verso gli azionisti, che aspettano i dividendi, sono più forti dei sentimenti di umanità che si vogliono scrivere nelle leggi.

Non voglio ampliare di più questa discussione, per dire qualche severa parola. Le sa dire il senatore Vitelleschi, che coi proverbi fa passare gravi censure. Se volessi imitarlo direi che la legge pasce i poveri dell'*erba trastulla*.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Debbo dire ancora una parola, perchè mi si domanda se l'Ufficio centrale abbia adempiuto a quello che tutti gli Uffici centrali devono adempiere, cioè a dare comunicazione al Senato delle petizioni.

Noi non ne abbiamo riferito, perchè vere petizioni presentate nelle forme prescritte non abbiamo ricevute.

Quanto poi all'azione che può esercitare il nostro Governo fuori d'Italia, questo, in verità, è un tema che eccede affatto le disposizioni dell'art. 28.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 28.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza del senatore Pierantoni:

« Il sottoscritto intende interpellare il ministro dell'istruzione pubblica intorno ai provvedimenti necessari per rimuovere la recente agitazione dell'Università romana ».

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler comunicare al ministro dell'istruzione pubblica questa domanda d'interpellanza perchè egli possa poi dire se e quando intenda rispondervi.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Mi farò premura di dar notizia al mio collega della pubblica istruzione di questa domanda d'interpellanza.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritourneremo al disegno di legge sulla emigrazione.

#### CAPITOLO III.

#### Disposizioni generali.

#### Art. 29.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel Capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie di affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni di arrolamento.

Il Ministro degli affari esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'articolo 12, primo capoverso,

della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

I Comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

(Approvato).

#### Art. 30.

Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque regia autorità, nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

(Approvato).

#### *Sanzioni penali.*

#### Art. 31.

Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:

coll'arresto fino a sei mesi e con ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone, contro le prescrizioni delle leggi e de' regolamenti, e contro il divieto posto dal Ministro degli affari esteri, in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'art. 1;

coll'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti: e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;

con ammenda sino a mille lire, i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal Ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai

servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

con ammenda sino a duemila lire i contravventori all'art. 23;

con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo Regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sarà garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Ministro degli affari esteri, per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente a norma dell'art. 13.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ripeto ancora una volta che il fine per cui parlo è quello di dimostrare l'impossibilità della mia coscienza ad approvare questa legge. Prego l'onorevole ministro o gli onorevoli ministri, che la proposero di avvertire che per comprendere questo articolo composto di 8 o 9 capoversi, bisogna esaminare assolutamente l'art. 32, perchè nell'esordio dell'articolo in esame si legge: « saranno puniti *salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente* ». L'invocare adunque nella disposizione in esame il primo capoverso dell'articolo seguente mi dà permesso per logica necessità di indicarlo, anzi ne posso dar lettura. Il capoverso reca:

« Un regolamento, da *approvarsi e da modificarsi*, OVE OCCORRA, CON DECRETO REALE, *sentito il parere del Consiglio di Stato*, conterrà, *oltre quelle già accennate*, le norme, ecc. ». Che cosa si vuol fare con queste disposizioni? Non si intende parlare del regolamento che il potere esecutivo ha il diritto di fare ai termini dell'art. 6 dello Statuto; il quale potrà essere *sempre modificato* sol che si senta il Consiglio

di Stato e si faccia uso per la forma del decreto reale.

In un altro articolo si dispone che mano mano che sarà possibile saranno pubblicate frazioni delle leggi e i regolamenti: quindi non si dà al ministro o al Commissariato la potestà di fare un regolamento unico; ma i decreti ed il regolamento saranno pubblicati a seconda della probabilità di applicare la legge.

Ricordo un articolo fondamentale del nostro Codice penale. L'articolo 1: *Nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto espressamente come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.* La convivenza sociale vuole che non si ammetta l'ignoranza della legge. Quando si vuol punire nella libertà e nella borsa il cittadino, bisogna che la determinazione del delitto e la pena, che si deve soffrire sorgano dalla legge.

L'articolo del disegno di legge è chiaro, vuole che si puniscano le persone che lederanno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti. E come? *Con ammenda fino a mille lire le altre contravvenzioni della presente legge od al suo regolamento, sia che trattisi, ecc.*

Questo è un diritto penale che sorgerà col sistema dello stantuffo; che va e torna indietro (*visa*).

Un regolamento metterà una pena, prescriverà una contravvenzione; il ministro modificherà, aggiungerà e sempre a molestia dell'amministrato ed a vantaggio di chi la dà ad intendere al Governo.

Se pare a voi che questa legge sia conforme al diritto di assicurare la vita, la libertà e gli averi del cittadino, non lo credo io. Voi non potete negare che le leggi penali hanno una grande azione preventiva. Dato un divieto, si minaccia la pena contro il trasgressore. Ditemi: col sistema dei decreti e regolamenti a *stantuffo* vi sarà ordine in una società che vede instabili i diritti e i doveri suoi? Le responsabilità debbono essere chiare, certe e costanti nelle leggi.

Sono certo che l'onor. guardasigilli troverà qualche risposta per affrettare che si giunga a porto; ma le censure, le obiezioni rimangono scritte, e passata l'ora momentanea e confusa dell'azione del Parlamento, rimangono. Ma le verità delle leggi fondamentali

del Regno di continuo conculcate, da pochi difese, troveranno rivendicatori.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia.* L'onor. senatore Pierantoni ha notato giustamente che vi è un nesso intimo tra gli articoli 31 e 32; e il nesso deriva da ciò che nell'articolo 31 sono puniti con ammenda fino a 300 lire i contravventori all'art. 1 del disegno di legge.

Ora l'art. 1 del disegno di legge, dopo avere enunciato il principio della libertà dell'emigrazione nei limiti stabiliti dal diritto vigente, segue facendo alcune eccezioni.

Si domandò nell'altro ramo del Parlamento se tali eccezioni dovessero valere soltanto nel caso della vera e propria emigrazione permanente o se quelle norme e quelle contravvenzioni dovessero aver luogo anche quando si trattasse della semplice emigrazione temporanea.

Se i nostri operai dimoranti nelle valli alpine emigrano nella Svizzera alcuni mesi dell'anno per ragioni di lavoro, si può dire che contravvengano alla legge in materia di emigrazione?

Questo fu il dubbio sollevato; e si disse che una distinzione bisognava farla fra l'emigrazione temporanea e l'emigrazione permanente; e che il regolamento avrebbe determinato quali erano i caratteri differenziali fra le due forme di emigrazione.

Vengo all'altra obiezione di ordine costituzionale che muove il senatore Pierantoni. Egli dice: *nullum crimen sine lege.* Bisogna che vi sia una tassativa, categorica disposizione della legge, e a questo principio contravverrebbe l'art. 31 dove è scritto, che sarà punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire mille colui che provochi, o favorisca l'emigrazione di una persona, contro le prescrizioni delle leggi e regolamenti; e contravverrebbe ancora più apertamente a tale principio il settimo comma di questo art. 31, laddove è scritto che sarà punito con ammenda sino a 1000 lire ogni contravvenzione alla presente legge o al regolamento.

Ora qui egli afferma: è il regolamento che crea il reato e la pena. Me lo consenta il se-

natore Pierantoni: tutto ciò non è esatto, ed è contraddetto da tutta la nostra legislazione.

Se la legge stabilisce la pena contro le infrazioni regolamentari, è appunto nella legge la ragione giuridica e politica della pena.

Poniamo ad esempio la legge comunale e provinciale: essa dà diritto ai Consigli comunali e provinciali di fare regolamenti.

Quali sono le sanzioni che questi regolamenti possono irrogare? Esse sono determinate dalla legge comunale e provinciale. Ora che cosa facciamo di diverso? La legge fin da ora determina le sanzioni da darsi alle disposizioni del regolamento.

Che se il regolamento contraddicesse alla legge valgono i principi generali, pei quali il regolamento contrario alle leggi dev'essere dichiarato illegale e l'autorità giudiziaria non deve darvi esecuzione. Nulla si è dunque innovato e quest'articolo è perfettamente costituzionale.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENNE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onor. guardasigilli non ha confutate le mie ragioni. Mi sarò male espresso, egli non attese alla mia obiezione. Io non nego al potere esecutivo il diritto, anzi il dovere, che ha dall'art. 6 dello Statuto di fare i decreti, i regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Ma il decreto dipende dalla legge e il regolamento dev'essere di pura esecuzione. È incostituzionale un Regolamento, il quale offenda la legge o ne dispensi dall'osservanza. Oltre della legge, che abolì il contenzioso amministrativo, si istituì la 4<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, per riconoscere la incostituzionalità degli atti del Governo, salvo la potestà della giustizia comune. Ma qui la quistione è pienamente diversa. Non si deve fare dal Parlamento delegazione di potestà legislativa, rimandare al regolamento che può essere continuamente cambiato e modificato secondo che occorra, la facoltà di restringere il diritto della libertà personale e di imporre oneri, condizioni e pene.

L'art. 31 rimanda alla disposizione dell'articolo seguente; in questo, al secondo capoverso si parla *delle leggi e dei regolamenti*. (È plurale, non singolare); nel settimo capoverso poi si legge: *al suo regolamento*.

Infine, nell'articolo 32, si parla d'un regolamento da approvarsi e da *modificarsi, ove oc-*

*corra*, con un decreto reale, *sentito il parere del Consiglio di Stato*.

Onorevole guardasigilli, Ella dev'essere il custode della Costituzione, della divisione dei poteri, dei grandi principi svolti nelle leggi. Io non credeva che potesse confondere lo Stato, che provvede per le leggi, come il potere esecutivo provvede coi regolamenti, con le autonomie dei comuni che a poco a poco andate riducendo, e l'azione del Governo nazionale con la potestà regolamentare per le vetture, per la spazzatura e per altri servizi urbani. Simigliante potestà non è delegazione fatta dal potere legislativo al Comune, è ricognizione della legge organica che conserva al Comune, ente naturale e storico della comunanza politica delle famiglie, una ridotta e modesta potestà regolamentare, come ha il potere di tassazione ed anche quello giurisdizionale. Dette queste cose, mi dispiace di aver provocato le sue dichiarazioni: ma io che mi reputo suo discepolo in materia d'arte di governo debbo ricordarle quello che Baldo disse al suo maestro Bartolo. Il Bartolo per un errore di copisti che invece di *sociis* scrissero *consciis* - complici - insegnò la complicità negativa di cui si rendeva colpevole chi sapendo di una congiura non la denunciava; Baldo disse: « Il mio maestro è andato all'inferno per avere divulgato un tale errore ». Ah no! Ella abbia tutte le gioie umane, ed aspetti le celestiali, ma non dica cose impossibili.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Come il Senato sa, in questo caso, all'inferno dovrebbe andare il senatore Pierantoni, peccatore ostinato e impenitente più di Bartolo, perchè egli è stato, come altra volta dissi, il mio maestro. Io all'inferno non ci vado (*ilarità*) e quando avessi peccato non spetterebbe alla quarta sezione del Consiglio di Stato, bensì all'autorità giudiziaria di condannare questo articolo. Allorquando si volesse in altri termini procedere in giudizio penale contro un cittadino in forza di un regolamento contrario alla legge, l'autorità giudiziaria si rifiuterebbe di applicare il regolamento.

Quale è l'obiezione che muove il senatore Pierantoni?

Voi stabilite, egli dice, per regolamento una pena.

E se fosse questa veramente la questione, non esito a dichiarare che, conformemente alla giurisprudenza ricevuta in Francia ed in Italia, noi avremmo errato.

Può il potere esecutivo irrogare con regolamento una pena che sia sanzione di un precetto sfornito di sanzione? No.

Ma questo non è il caso nostro. Qui si tratta di un futuro regolamento, a cui la legge dà facoltà d'irrogare determinate pene. Una volta è l'ammenda fino a 2000 lire, un'altra è l'arresto fino a 15 giorni e via discorrendo.

Sono precostituite nella legge le sanzioni del futuro regolamento. Nè si spaventi il senatore Pierantoni che il regolamento potrà essere mutato. Siamo sul punto di fare un grande esperimento.

È la prima volta che ci si accinge dopo il timido esperimento del 1888 a fare una compiuta legge sulla emigrazione. È una materia per sè stessa assai difficile a disciplinare, tanto sono varie le condizioni del paese e le correnti emigratorie.

Il Governo doveva prevedere che il regolamento dovesse essere modificato, *rebus ipsis dictantibus*, e non si poteva venire tutti i giorni innanzi al Parlamento a domandar nuove leggi.

Questa la ragione dell'art. 32.

Ciò non vulnera però il concetto fondamentale che le pene sono stabilite nella legge e per legge.

Io spero che il senatore Pierantoni per primo vorrà persuadersene se non vuole davvero correre il rischio di andare all'inferno per peccato d'ostinazione.

PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'art. 31.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 32.

Un Regolamento da approvarsi, e da modificarsi ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, per gli effetti delle penalità di cui all'art. 31, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nel-

l'art. 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl'impiegati d'ordine strettamente necessari;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione*;

per determinare a quali degli uffici dipendenti dal Commissariato, spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;

per la nomina de' membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il Ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo; per determinare le modalità dell'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che dentro due anni dall'applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitorii dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi due e settantacinque nel primo corridoio e a metri cubi tre nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da autorità competente e legalizzato da un regio ufficiale

consolare, dal quale risulti che quel piroscalo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare la qualità e quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto al porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscali anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per rilevare le benemerienze di coloro che, nei Comitati locali, nelle Commissioni arbitrali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perchè la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore;

e finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io vorrei far contenti i colleghi che anelano di accostarsi all'urna, perchè dichiaro che mi asterrò dal votare; ma questo articolo contiene venti delegazioni, tutte di materie distinte ed è composto di moltissimi capoversi.

Se si fosse permesso l'esercizio del diritto di emendare, non voluto dal Ministero e dall'Ufficio centrale, avrei domandato la votazione per divisione degli articoli oltre misura lunghi. Ora conviene compiere il dovere nel minor tempo possibile e mettendo in evidenza le

sanzioni che appaiono le più oscure e le più dannose.

Io mi fermo al capoverso 12, e sentite la cosa strana che dispone! Mi dispiace che non sono in quest'ora nell'aula i colleghi che sono uffiziali della marina, perchè essi avrebbero potuto confutarmi o approvarmi, essendo essi dall'adolescenza avvezzi a navigare per sapere *i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora. Criteri* sono le norme con le quali si riconoscono le verità di certe cose.

La forza di navigazione di una nave dipende dalla sua costruzione, dalla macchina, dalla forza del vapore.

La legislazione della marina mercantile assegna i doveri del capitano di porto, le visite necessarie, prima di partire per verificarsi la condizione di viabilità della nave; inoltre tutti i manifesti di navigazione annunziano *l'una o l'altra nave che parte per una destinazione*, e i porti, nei quali *ferma*; insomma s'informa il pubblico della potenzialità nautica dei veicoli marittimi. Quindi, tuttavolta che accadono, ritardi, avarie, incidenti ed altri sinistri possono essere di diverse specie, o casi fortuiti impreveduti, ovvero effetti della negligenza degli impiegati che debbono sorvegliare all'ispezione della viabilità della nave. Io sarei inclemente col Senato se ricordassi che il *Consolato del mare* regolò quest'obbligo comandando persino la distruzione dei topi che guastavano i legnami delle navi e preparavano sventure. Le quali in terzo luogo possono dipendere dalla vecchiezza e dal cattivo stato di una nave. Oggi la polizia del mare è riposta sotto la tutela di tutte le bandiere marittime.

Per dovere di ufficio dovetti apprendere tante cose, altre le volli conoscere addimandandone l'insegnamento da uffiziali di marina. Feci parte di una commissione internazionale che si occupò delle avarie, degli abbordaggi, e dovetti studiare i regolamenti internazionali sulla navigazione.

I ministri della marina e degli affari esteri sanno indubbiamente che vi fu una conferenza diplomatica a Washington, che dettò le norme della viabilità internazionale per rimuovere le divergenze fra i regolamenti speciali di ciascuno Stato.

I congressi, le Società di armatori, continuamente reclamarono una legge unica sotto la forma di trattato internazionale per le avarie, per prevenire e reprimere gli abbordaggi, le collisioni, e si pose cura di chiedere benanche le regole, di competenza che oggi sono determinate dalle legislazioni dei singoli Stati, e che producono pluralità di giudicati contraddittori, quanto alla responsabilità del capitano e degli altri ufficiali. Memorando è il caso della nave *Oncle Joseph*. In questi congressi, nei voti internazionali, nelle proposte di alcune società, si propose che le navi o almeno gli *steamers* non dovessero viaggiare superando un dato numero di miglia per ciascuna ora.

L'Istituto di diritto internazionale nell'Aja discusse il tema. Con noi, professori di diritto internazionale erano il Perels, direttore della marina mercantile in Germania, il De Monluc, magistrato, figlio di un celebrato console francese, che fu amico dell'Italia. Si osservò che, qualunque precetto voglia fare il legislatore ai capitani, torni disdicevole, perchè il mare presenta le variazioni di tempo, le notti chiare, le oscure, le fitte nebbie e non si può togliere la libertà di azione al capo e ai suoi preposti.

Ciascuno pensa alla salvezza propria e a quella dei viaggiatori e delle merci, che deve condurre a porto. La statistica degli abbordaggi insegna che il maggior numero di essi quasi sempre non accade per errore di rotta, perchè si sa quando si deve andare a destra o a sinistra; ma nei punti di intersecazione; uomini tecnici dimostrarono la impossibilità, nei casi di nebbia fitta, di potere con le *sirene* (che sono i fischietti con cui si avvisa l'avanzarsi delle navi), specialmente nei passaggi di stretti, o con i razzi luminosi, di prevenire gli urti nella navigazione.

Il commodoro della famosa Società di trasporto di Amburgo, interrogato da me presso la collina di Altona, disse: « Noi, durante la navigazione, siamo sempre in pericolo, specialmente in taluni stretti quando domina la nebbia, perchè vi sono capitani marittimi quasi sempre alcoolizzati, che più affrettano la navigazione quando temono urti per difetto di luce: nell'urto di due forze la maggiore distrugge la minore e perciò quanto più si spinge la macchina, tanto più si ha la speranza, nell'urto, di far colare a fondo o di cagionare maggiore avaria alla

contraria, salvando possibilmente la nave propria ».

Si osservò che come non si può volere che un uomo celere sia condannato a camminare come un obeso, uno zoppo, uno sciancato e il giovane come il vecchio, così non si può impedire la concorrenza, che dipende dalla maggiore o minore velocità.

Ciò detto, che possono significare le parole  *fissare il criterio?*  Su questa materia la scienza tecnica è di continuo applicata, e il precetto che la velocità normale non possa essere inferiore a dieci miglia nautiche all'ora, quando si deliberò che la possibilità del trasporto degli emigranti possa farsi con navigazione a vela, è cosa assurda, arbitraria.

Potrei recare qui le belle opere che il Ministero della marina ha fatto scrivere per concorso, l'una del Randaccio, e l'altra del Vecchi, sulla storia della marina, per far vedere che tale sanzione ripugna alla scienza nautica e alle condizioni attuali dei regolamenti internazionali.

Io due anni or sono pregai il ministro della marina di far mandare alla biblioteca del Senato, i *verbali della Conferenza di Washington* per fare, come feci, studio della questione. Io prego l'onorevole relatore di ricorrere a quelle fonti per vedere quanto sia arduo questo obbietto.

Credete pure che io non parlo per voglia di fare opposizione. Sarei felice se potessi approvare tutto quello che si vuole. Riposerei con l'animo tranquillo, non avrei la preoccupazione del danno futuro. Associandomi al vostro voto, andrei certo che mi vorreste bene più di quello che me ne volete (*ilarità*).

Mi dispiace di dover dire che voi, che siete uomini di alto senno, deliberate leggi che forse faranno un po' ridere forti marinai che lottano con le onde, che potrebbero dirvi: venite prima in mare, navigate e poi deliberate le potestà discrezionali, che intendete dare al Commissariato che non avrà alcun uomo veramente tecnico!

Ed ora termino anche su questo obbietto esortando il ministro della marina, perchè parli per due scopi: correggere gli errori miei, se errori ho detto, rassicurare un po' la mente dei nostri egregi colleghi che hanno con favore secondato le domande dell'onorevole ministro degli affari esteri di non introdurre alcuna emenda-

zione in una legge fitta di promesse che non saranno possibili, ripiena di certissimi danni.

MORIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro della marina*. Rispondo al senatore Pierantoni che il disegno di legge attuale, con la parte dell'art. 32 che egli ha citato, non ha inteso affatto di disciplinare la navigazione, la quale è regolata da norme internazionali, che non è qui il caso di discutere.

Non seguirò per conseguenza il senatore Pierantoni in quanto egli ha detto circa le norme per prevenire gli abbordi in mare: è una materia assolutamente estranea al soggetto che ci occupa.

Quello che si è voluto fare con questo disegno di legge è stabilire un *minimum* di velocità ed un *minimum* di cubatura dei dormitori per ogni emigrante, come condizione indispensabile per il conveniente trasporto di essi.

Queste condizioni non sono che lievi modificazioni ad altre condizioni stabilite da un regolamento vigente.

La velocità minima di 10 miglia all'ora è ora stabilita per i bastimenti autorizzati al trasporto degli emigranti.

La regola attuale a questo riguardo è che nessun bastimento può essere autorizzato a trasportare emigranti se non dà prova, in una corsa di 12 ore, con metà carico, di poter sostenere una velocità di 11 miglia all'ora, il che corrisponde ad una velocità di 10 miglia a navigazione corrente, in qualunque condizione di carico.

Circa la cubatura, abbiamo l'aumento del 10 % su quella stabilita dal regolamento attuale.

Si è molto discusso nella Commissione che ha esaminato il progetto nell'altro ramo del Parlamento, se fosse stato opportuno elevare ancora le velocità; e in essa prevaleva una forte corrente di opinione per stabilire che, dopo due anni dalla promulgazione della legge, si aumentasse questa velocità a 12 miglia, e progressivamente anche più.

Io ho resistito a queste esigenze, le quali mi sembravano eccessive, inquantochè la velocità è un elemento che, in mare, costa assai; e si provvede molto di più alle buone condizioni della traversata dell'oceano per gli emigranti, imponendo delle condizioni di spazio e di co-

modità a bordo, anzichè esigendo un'alta velocità.

Imponendo una velocità alta, si verrebbe alla conseguenza di dovere poi permettere noli elevati, cosa certo non opportuna per gli emigranti.

Questo è quanto prescrive la legge per ciò che si riferisce alle installazioni dei piroscafi di trasporto per gli emigranti; e a riguardo di essi non contiene altre prescrizioni che quelle le quali hanno per oggetto di limitare, quando ne sia il caso, le fermate nei porti di scalo.

L'Ufficio centrale del Senato ha veduto nella redazione, in verità un po' vaga delle prescrizioni che ho citato, forse un incentivo ad alzare di molto i limiti della velocità ed a essere più esigente per le condizioni di abitabilità.

Ora, a questo proposito, e per la parte che riguarda la amministrazione della marina, io accetto di gran cuore la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e posso dichiarare che al Ministero della marina non prevalgono tendenze, le quali possano mettere in sospetto che, eccedendo le prescrizioni della legge, si vogliano imporre agli armatori vincoli ed obblighi maggiori di quelli che la legge stessa acconsente, e che si tradurrebbero, per naturale ripercussione, in un onere pecuniario maggiore a carico degli emigranti.

Non crederei di dover dare altre spiegazioni oltre queste. Spero che esse soddisferanno il Senato, e mi lusingo che anche l'onorevole senatore Pierantoni sarà persuaso che, a questo riguardo, non vi è nulla nella legge che si possa giudicare eccessivo.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Rendo grazie all'onorevole ministro della marina che ha voluto spiegare al Senato l'importanza dell'alinca dodicesimo che egli stesso ha riconosciuto essere poco felice nella forma.

Egli ha ricordato che codesta materia mosse una discussione speciale e che al ministro in seno della Commissione parlamentare, che qui si chiama Ufficio centrale, furono domandati chiarimenti e che persino si voleva l'aumento della velocità.

Della cubatura d'aria, che s'intende aumentare io non ho parlato, e fu già votato l'articolo della legge che lo promette.

Io ora che ho compreso il pensiero, non chiaro,

del capoverso, dichiaro che avrei desiderato una maggiore, velocità non a favore degli emigranti e un *minimum* di celerità dei veicoli di trasporto marittimo. Lo stesso ministro ha avvertito che parecchi volevano che detto *minimum* di velocità fosse maggiore.

Se non saranno navi antiche e sdruccite o da trasporto di materiali, io non conosco navi che non possano fare più di 10 miglia all'ora. Di certo in mare vi sono le burrasche e si presentano talvolta condizioni difficili, ma da molto tempo la navigazione ha apparecchi che annunziano le burrasche, le quali mediante le macchine a vapore si possono assai spesso evitare. Navi meschine, che offrano tanta poca velocità, non sfuggiranno alla zona minacciata dalla bufera.

Il ministro ha soggiunto che i regolamenti internazionali rimangono illesi; ma che si debba regolare il tempo di fermata nei porti stranieri. Anche questo obbietto è difficile di potersi determinare con regolamenti nostri, perchè bisogna coordinarli col diritto che ha ogni Stato di regolare la polizia delle acque territoriali dei suoi porti. Il ministro ha dichiarato che, il *minimum* di 10 miglia per ora è stato deliberato per impedire l'aumento dei noli. Le Società di navigazione hanno bisogno di utilizzare le navi che dall'essere state di prima classe, poi possono essere qualificate di seconda, o, terza classe; quanto al transito qui v'è di mezzo il grave interesse della marina mercantile.

Io credo che l'andare assai lento, il perdere giornate di lavoro, e il vivere sopra un infido elemento non sieno vantaggi.

Un giorno un personaggio di grande valore, che onora nel mondo la marina italiana, mi disse: Vorrei parlare con la sicurezza con cui ella parla. Io gli risposi: Ed io vorrei stare a mare con la sicurezza che ella vi possiede. Il ministro sa che alcuni giovani ufficiali della marina spesso debbono lasciare il servizio perchè non riescono a vincere il mal di mare; Nelson stesso soffriva il mal di mare e lo soffrì nel momento stesso in cui vinse a Trafalgar ove morì. Ella sa quanti guai sono possibili in mare per gli emigranti, onde sulla nave vi è la legge che raccoglie i nati, che attesta le morti e riceve i testamenti. Coloro che sono costretti, per un numero maggiore o minore di giorni, a sof-

frirne il mal di mare, non saranno lieti di tale disposizione.

Dette tali cose rimane sempre il caso maggiore da me dedotto, quello delle avarie.

Quando, a svolgimento della legge, il regolamento avrà comandata una velocità, se accadrà un danno, vi sarà l'azione di danno per la responsabilità dell'aumentata o ritardata velocità. Spero di avere con la mia parola offerto uno studio ai futuri compilatori dei regolamenti. In ogni modo ringrazio l'onorevole ministro di non avere trovato errori nelle nozioni tecniche da me esposte.

LAMPERTICO, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *relatore*. Dopo quello che ha detto l'onorevole ministro della marina in verità è superfluo che io ripeta ciò che è stato detto anche nella relazione. Io non posso seguire il senatore Pierantoni nel suo invito di *andare a mare* perchè sarebbe lo stesso che *andarmi ad affogare* (*Ilarità*).

E, quando il senatore Pierantoni mi parla di avarie io faccio un vero atto di virtù, di cui il Senato deve essermi grato, perchè io (ed è la bellezza di molti anni fa) o signori senatori, ho fatto l'esame di diritto commerciale proprio sull'*urto dei bastimenti* e proprio sulle avarie, ed ho avuto la migliore classificazione con lode perchè questa tesi l'avevo studiata il giorno prima (*Ilarità*).

Ciò che importa si è quello che ha detto il ministro della marina, cioè che quei due capoversi significano soltanto, che il potere esecutivo non ha altra facoltà che di fare regolamenti meramente esecutivi, pratici e del tutto tecnici; non regolamenti i quali portino alterazione alle regole di diritto. Il primo capoverso, quello che concerne lo spazio, è scritto in termini così esatti, che non lasciano luogo a dubbio; il secondo capoverso è uscito dalle disposizioni parlamentari, in modo da far nascere nell'animo di qualcuno il dubbio, anche non giustificato, che s'intenda con esso lasciare al potere esecutivo la facoltà di esigere una velocità maggiore; il che sarebbe costituire un vero privilegio alle Società maggiori.

Ora è stato chiarito alla Camera dei deputati dalle dichiarazioni del relatore, consentite il ministro degli affari esteri, e nello stesso ordine del giorno nostro, come nelle

odierne dichiarazioni così lucide, così chiare ed esatte del ministro della marina un tale pericolo è affatto escluso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'art. 32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'emigrazione (N. 29 - *urgenza*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (N. 39 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 76 - *urgenza*);

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili fra il demanio e lo Stato ed il comune di Venezia: autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili col comune di Roma (N. 70);

Esercizio economico di ferrovie e traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (N. 31);

Rinnovazione e scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 2 febbraio 1901 (ore 13).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche